



COMUNE DI FIRENZE

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero:	2009/M/03286
Del :	14/05/2009
Esecutiva da:	14/05/2009
Proponenti :	Servizio Coordinamento Mobilità-Mobility Manager Direzione Mobilita

OGGETTO:

Aggiornamento normativa ZTL anno 2009

IL SINDACO

Vista la delibera di Giunta n. 1687/1019 del 01/03/1990 esecutiva, con la quale il Comune di Firenze attuava in un quadro organico di riferimento le misure e le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e lo stazionamento dei veicoli alla luce della legge n. 122 del 24/03/1989;

Viste le delibere di Giunta n. 1687/90, 5720/93, 2871/94, 292/95, 576/95, 4053/95 e 3664/96 con le quali è stata istituita in una vasta area del centro cittadino compreso all'interno della cerchia dei viali di circoscrizione e nell'Oltrarno, una Zona a Traffico Limitato suddivisa in cinque settori A, B, C, D, E;

Viste le proprie ordinanze n. 137/89, 219/91, 1124/91, 1558/91, 3399/91, 3992/92, 6183/93, 246/94, 1573/94, 2240/94, 2711/94, 2803/94, 3401/94, 4695/94, 7071/94, 944/95, 2643/95, 5656/95, 7437/95, 1900/96, 6589/96, 4878/97, 8390/97, 8873/97, 8991/97, 3064/98, 1713/99, 2114/99, 1665/00, 2604/00, 7661/00, 8737/00, 2916/01, 4677/01, 7079/01, 2032/02, 2602/02, 7056/02, 6108/02, 8931/02, 1784/03, 4230/03, 6538/03, 360/04, 363/04, 1770/04 e 2017/04, 2701/04, 8451/04, 9189/04, 500/05, 2769/05, 4970/05, 5083/05, 6103/06, 604/07, 5626/07, 4133/08 e 6045/08 con le quali sono stati adottati particolari criteri per la disciplina e normativa per la circolazione in deroga ai divieti;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale del 38/01 con la quale si stabilisce di passare il compito del rilascio dei contrassegni identificativi per la circolazione nella ZTL alla Firenze Parcheggi e la delibera n. 567 del 16/07/2002 con cui si approva il contratto di servizi con la medesima società;

Rilevato che come previsto all'art. 7 comma 9 del N.C.S. e dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3816 del 21/07/1997; il Consiglio Comunale con delibera n. 664/102 del 27/11/2002 ha approvato l'aggiornamento del P.G.T.U. contenente la scelta di introdurre, in conseguenza dell'attivazione di un controllo telematico, un sistema di tariffazione per l'accesso e la circolazione nella Z.T.L. adeguato e coerente con i servizi resi agli interessati;

Vista la delibera di Giunta 995/867 del 28/11/2002 con la quale viene approvata la realizzazione nella nostra città del sistema di controllo degli accessi veicolari alla ZTL denominato "Telepass ZTL" e vengono anche approvati rispettivamente agli allegati C ed E il piano finanziario e la tabella contenente le indicazioni dei soggetti destinatari degli apparati di bordo, i corrispettivi da pagare, le tariffe relative al servizio da erogare, il tutto ripartito per categorie, distinto fra paganti ed esenti, e completo dei diversi importi dovuti;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 2006/C/00088 del 18/12/2006 con la quale, in considerazione dell'approssimarsi, in base all'art. 113 comma 15 bis del TUEL, della cessazione a Firenze Parcheggi S.p.A. dell'affidamento dei servizi di gestione e controllo delle zone a transito o sosta controllata

comunque denominate e attività connesse, si disponeva di affidare gli stessi temporaneamente a decorrere dal 1° gennaio 2007 a società Servizi alla Strada S.p.A., quale società per azioni interamente di proprietà pubblica (100% del capitale sociale del Comune di Firenze) ai sensi dell'art. 113, punto 5 lettera C), del D.Lgs. 267 del 2000;

Preso atto che detta delibera stabilisce anche che, al fine di assicurare la continuità e i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi stessi, potesse ricorrersi da parte di società Servizi alla Strada S.p.A. all'affitto del ramo di azienda di Firenze Parcheggi, impiegata fino al 31/12/2006 per lo svolgimento di detti servizi, previi specifici accordi in tal senso fra le due società;

Dato atto che a seguito dell'affitto del ramo di azienda società Servizi alla Strada S.p.A. subentrava in tutti i contratti in essere stipulati con terzi da Firenze Parcheggi S.p.A. inerenti i servizi sopra citati, compreso quello con società Autostrade che disciplina i rapporti relativi al sistema telepass ZTL;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 2009/G/00205 del 14/04/2009 con la quale veniva da ultimo integrato il contratto generale di servizio che regola i rapporti tra il Comune di Firenze e la società Servizi alla Strada S.p.A. per l'affidamento dei servizi di gestione e controllo delle zone a transito limitato o sosta controllata comunque denominate e di tutte le attività ad essi connesse;

Considerato inoltre come dall'entrata in vigore dell'ultima ordinanza (n. 2008/M/04133), sia stata rilevata la necessità di integrare o modificare le categorie autorizzate al transito in ZTL e la normativa sul rilascio e validità dei contrassegni temporanei e permanenti per l'accesso alla ZTL, a seguito di verifiche effettuate sulle tipologie di istanze presentate all'Amministrazione nell'ultimo periodo;

Rilevata pertanto la necessità di rivedere e modificare la precedente ordinanza 2008/M/04133 per unificare in un unico provvedimento i provvedimenti sopra elencati e quelli nuovi che l'Amministrazione intende adottare relativamente alla disciplina e normativa della Zona a Traffico Limitato;

Preso atto infine che la Giunta Comunale con decisione del 28/04/2009 ha stabilito, al fine di dare attuazione alla istituzione sul territorio comunale di Zone a Basse Emissioni (Low Emission Zones - LEZ) come definite in sede di Unione Europea, di individuare e definire come LEZ tutta l'area compresa all'interno della ZTL

Visti gli artt. 6 e 7 del Codice della Strada approvato con D.Lgs. n. 285 in data 30/04/1992 con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;

Visto l'art. 81 del vigente Statuto Comunale:

ORDINA

in attuazione delle deliberazioni n. 1687/90, 2871/94, 292/95, 576/95, 1319/95, 4053/95 e 3664/96;

in conformità a quanto stabilito dalle delibere n. 38/2001, 567/2002, 979/2002 e 995/2002 e dalle determinazioni n. 2003/DD/01293 e 2008/DD/04187:

1) che con decorrenza dal 25 maggio 2009 e fino a nuova disposizione siano adottati i sotto indicati perimetri dei Settori della Zona Traffico Limitato:

Perimetro Settore "A":

l.ni Corsini, Acciaiuoli, Archibusieri, M.L.Medici, Diaz, v. Benci esclusa, p.za S.Croce esclusa, v. Verdi esclusa, p.za Salvemini esclusa, v. S.Egidio esclusa, v. Bufalini esclusa, v. Pucci esclusa, v. dei Gori esclusa, v. Canto dei Nelli, p.za Madonna Aldobrandini esclusa, v. Melarancio esclusa, p.za Unità esclusa, v. Avelli esclusa, p.za S.M.Novella esclusa, p.za Ottaviani esclusa, v. Fossi esclusa, p.za Goldoni da v. Fossi a l.no Vespucci.

Perimetro Settore "B":

l.no alle Grazie escluso, p.za Cavalleggeri esclusa, v. Tripoli esclusa, p.za Piave esclusa, v.le Giovine Italia escluso, v. Paolieri esclusa, p.za Beccaria esclusa, v.le Gramsci escluso, p.le Donatello escluso, b.go Pinti, v. Laura da Pinti a Pergola, v. Alfani, v. Fibbiai, p.za SS. Annunziata nel tratto Fibbiai-Servi, v. Servi nel tratto SS. Annunziata-Bufalini, v. Bufalini, p.za S.M.Nuova, v. S.Egidio, p.za Salvemini, v. Verdi, p.za S.Croce, v. Benci.

Perimetro Settore "C":

v.le Strozzi escluso, v.le Lavagnini escluso, p.za Libertà esclusa, v.le Matteotti escluso, p.za I. Del Lungo esclusa, b.go Pinti esclusa, v. Laura da b.go Pinti a v. della Pergola esclusa, v. Pergola esclusa, v. Alfani esclusa, v. Fibbiai esclusa, p.za SS. Annunziata escluso il tratto fra Fibbiai e Servi, v. Servi esclusa, v. Pucci,

v. dei Gori, canto dei Nelli escluso, p.za Madonna degli Aldobrandini, via del Melarancio, p.za dell'Unità Italiana, p.za Stazione esclusa con eccezione dell'area compresa fra piazza dell'Unità Italiana e la linea ideale che unisce la parte estrema (verso la Stazione) della Basilica di Santa Maria Novella con lo spigolo dell'edificio che si trova in piazza Stazione fra i due numeri civici 50/r e 51/R, p.za Adua esclusa, via Valfonda esclusa.

Perimetro settore "D":

p.za V. Veneto esclusa, v.le Rosselli escluso, v. Jacopo da Diacceto esclusa, v. Alamanni esclusa, p.za Stazione esclusa, v. Avelli, p.za S.M.Novella, p.za Ottaviani, v. Fossi, p.za Goldoni (nel tratto fra v. Fossi e lung. Vespucci), lung. Vespucci escluso il tratto fra il Ponte Vespucci ed il parcheggio situato nel tratto fra v. Curtatone e via Palestro.

Perimetro settore "E":

v. Romana, v. Ronco, p.za S.Felice, p.za Pitti, v. Guicciardini, p.za S.Felicità, p.za dei Rossi, Costa S.Giorgio, v. Forte di S.Giorgio, v. della Cava, Costa Scarpuccia, v. dei Bardi nel tratto fra C.ta Scarpuccia e v. S.Niccolò, p.za dei Mozzi esclusa, l.no Torrigiani, riva sinistra dell'Arno Ponte Vecchio compreso, nel tratto compreso fra p.za S.Maria Soprano e p.te S.Trinita, lungarno Guicciardini, lungarno Soderini p.za del Cestello con esclusione dell'area adibita a parcheggio pubblico a pagamento, v. S. Onofrio esclusa, p.za dei Nerli, v. b.go S.Frediano nel tratto fra p.za Nerli e v.le Ariosto esclusa, v.le Ariosto escluso, v.le Pratolini escluso, p.za Tasso con esclusione della Carreggiata di collegamento fra il v.le Pratolini e il v.le Petrarca, v.le Petrarca escluso, p.za della Calza.

2) che con decorrenza dal 25 maggio 2009 e fino a nuova disposizione, sia revocata la propria precedente ordinanza 2008/M/04133 e sia adottata la nuova seguente

DISCIPLINA E NORMATIVA

per la circolazione e la sosta in deroga ai divieti derivanti dall'adozione di una Zona a Traffico Limitato suddivisa in cinque settori A, B, C, D, E, nell'area del centro cittadino compresa fra il fiume Arno ed i viali di circoscrizione e nell'Oltrarno, definita anche area soggetta a pagamento per l'accesso, **con validità nei giorni feriali dal lunedì al venerdì nell'orario dalle 7,30 alle 19,30 ed il sabato dalle 7,30 alle 18,00**, fatte salve le particolari limitazioni delle aree pedonali urbane.

PARTE PRIMA: VEICOLI ESENTI

È CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI A,B,C,D,E in deroga al divieto a:

1. Veicoli a trazione animale, velocipedi, ciclomotori, motoveicoli e bus di linea

È consentita anche la sosta negli appositi parcheggi loro riservati e ove non espressamente vietato con esclusione dei parcheggi riservati ai residenti. In tali parcheggi, limitatamente ai settori B,C,D ed E, è consentita la sosta solo a motocarri, quadricicli e ciclomotori a tre o quattro ruote.

I motocicli e i ciclomotori a due ruote lasciati abusivamente in sosta nei parcheggi riservati ai residenti nella Z.T.L. dei settori B,C,D ed E saranno rimossi a mezzo carro attrezzi.

Qualsiasi tipo di veicolo compresi motoveicoli e ciclomotori a due, tre o quattro ruote, lasciato in sosta abusiva nei parcheggi riservati ai residenti nel settore A, sarà rimosso a mezzo carro attrezzi.

1/bis – Per i tutti i ciclomotori Euro 0 e per quelli a due tempi Euro 1 non omologati ai sensi della direttiva europea 97/24 CE cap. 5 fase 2 sono in vigore i divieti di circolazione stabiliti con ordinanza 2007/01209 del 20/12/2007. Per i motocicli a due tempi euro 0 non omologati ai sensi della direttiva 97/24/CE o successive sono in vigore i divieti di circolazione stabiliti con ordinanza 2008/01188 del 17/12/2008.

1/ter – Dal 1° al 31 di Agosto di ogni anno è consentito il transito e la sosta negli spazi riservati ai residenti all'interno di tutti i settori della Zona a Traffico Limitato alle autovetture con targa estera.

PARTE SECONDA: LISTA BIANCA PERMANENTE

1 – È consentito il transito all'interno dei settori A,B,C,D,E in deroga al divieto mediante inserimento in una lista di targhe autorizzate denominata "lista bianca" presso il Centro di Controllo Z.T.L. in maniera permanente, con richiesta da avanzare da parte degli interessati alla società concessionaria Servizi alla Strada S.p.A. a:

2. - Veicoli a trazione elettrica, fatto salvo quanto previsto dall'ord. n. 2004/M/09189 relativamente alle restrizioni all'accesso per veicoli ingombranti. È consentita la sosta negli spazi dei residenti, con eccezione

di motocicli e ciclomotori a due ruote a trazione elettrica per cui valgono le norme stabilite al punto 1. Motocicli elettrici e ciclomotori a due ruote elettrici potranno sostare anche a fianco delle rastrelliere per biciclette a condizione di non recare intralcio.

L'iscrizione in lista bianca è consentita anche per veicoli a trazione "bimodale"(elettrica e termica), purché durante il transito in Z.T.L. utilizzino la trazione elettrica. Per la sosta dovrà essere esposta fotocopia del libretto di circolazione per l'identificazione dell'omologazione del veicolo.

Per Autocarri e veicoli ad uso speciale, pur se a trazione elettrica, l'iscrizione in lista bianca non è automatica, ma dovrà essere valutata di volta in volta dall'Amministrazione Comunale che potrà stabilire limitazioni o negare sia il transito che la sosta.

3. - Ambulanze e veicoli intestati o noleggiati con la formula del leasing o del noleggio a lungo termine) a: Corpi di Polizia (compresi veicoli di altre pubbliche amministrazioni con funzioni di polizia), Vigili del Fuoco, Carabinieri, Esercito, Quadrifoglio S.p.A. (limitatamente ai soli veicoli operativi), Amministrazione Comunale di Firenze. Per questi veicoli, esclusi quelli dell'Amministrazione Comunale di Firenze che non sono adibiti a servizi di Polizia, sarà autorizzato il transito anche nelle corsie riservate ai mezzi pubblici da trasporto.

3/bis – Veicoli di Enti e Associazioni assistenziali ONLUS identificabili a vista con scritte ben visibili sulla carrozzeria. Quando tali veicoli non sono chiaramente identificabili per questi dovrà comunque essere richiesto alla soc. concessionaria Servizi alla Strada S.p.A. il rilascio di contrassegni identificativi. Il numero di questi ultimi è a giudizio dell'Amministrazione in seguito ad esame di documentata istanza. L'iscrizione in lista bianca gratuita per questi veicoli è concessa solo per quelli impegnati in servizi assistenziali gratuiti forniti alla cittadinanza impiegando personale volontario. Per servizi a pagamento o in regime di convenzione retribuita con enti pubblici si applica quanto previsto al cap. VI, punto 12/bis.

L'inserimento nella "lista bianca" per le categorie di utenti sopra specificate, è gratuito, ma obbligatorio in quanto costituisce titolo autorizzatorio, pertanto chi non si atterrà a tale obbligo sarà soggetto alle sanzioni previste dal vigente C.d.S.

Per i veicoli previsti ai punti 3 e 3/bis è consentita la sosta in eventuali spazi riservati e, per 30 minuti, negli spazi riservati ai residenti con obbligo d'esposizione in maniera ben visibile dell'ora d'arrivo. La limitazione della sosta non si applica per ambulanze, veicoli delle forze di Polizia e VV.FF.. Tale limitazione non si applica altresì per i veicoli operativi adibiti al trasporto merci del Comune di Firenze, per i soli interventi di riparazione, quando la sosta effettuata nei pressi del luogo dell'intervento, a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione.

L'Amministrazione Comunale, potrà decidere, per fini propri, quali la limitazione delle foto rilevate dai varchi telematici con conseguente più agile funzionamento del sistema, di fornire a proprie spese ai veicoli elencati al capitolo I un apparato telepass in alternativa all'iscrizione in lista bianca.

PARTE TERZA: LISTA BIANCA TEMPORANEA

II - E' consentito il transito all'interno dei singoli settori autorizzati A,B,C,D,E in deroga al divieto mediante inserimento in una lista di targhe autorizzate denominata "lista bianca", presso il Centro di Controllo Z.T.L. in maniera temporanea a:

4 - Autoveicoli, con esclusione di quelli intestati a residenti nella Provincia di Firenze, di coloro che hanno la necessità di recarsi presso Alberghi, Pensioni e strutture ricettive autorizzate esistenti nella zona interdetta. Per auto a noleggio è consentito l'accesso anche per quelle che risultano di proprietà di società che hanno sede all'interno della provincia di Firenze.

È consentita la sosta per il tempo massimo di 30 min. nelle loro immediate vicinanze negli spazi riservati ai residenti, previa esposizione di contrassegno rilasciato dall'Albergo con l'indicazione della targa, del giorno e dell'orario. Sempre per 30 minuti è consentita la sosta nello spazio riservato alla struttura ricettiva in base alla delibera di Giunta Comunale 224/111 del 05/03/2001. In questi casi sul veicolo dovrà essere esposto l'apposito contrassegno di tipo H in dotazione all'albergo.

Per i veicoli sopra specificati (fuori Provincia) è consentito l'accesso anche per chi è alla ricerca di un albergo, e pertanto **è loro consentito il transito in tutti i settori della ZTL**, e per eventuali controlli della P.M. all'interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale, senza esibire permessi o prenotazioni.

La targa del veicolo dovrà essere inserita in "lista bianca" dalla direzione dell'albergo per via telematica con apposito software fornito dall'Amministrazione comunale entro le ore 24,00 del secondo giorno successivo (in caso di sabato o giorno prefestivo è consentito l'inserimento entro le 24 del secondo giorno ferialo successivo) l'accesso si intenderà autorizzato nei centoventi minuti (2

ore) antecedenti all'arrivo all'albergo. La Direzione dell'albergo potrà inserire in lista bianca anche targhe di coloro, sempre fuori provincia che a causa di mancanza di ricettività, o per altre cause, non potranno essere ospitati. La targa dell'auto del cliente potrà essere inserita in lista bianca solo per necessità di trasporto bagagli od oggetti voluminosi e quindi, di norma, solo nel giorno di arrivo e di partenza dalla struttura alberghiera. Durante la permanenza del cliente, eccetto la necessità saltuaria di trasporto oggetti voluminosi, l'auto dovrà essere parcheggiata al di fuori della ZTL o in una autorimessa privata.

5 – Veicoli, con esclusione di quelli intestati a residenti nella Provincia di Firenze, che hanno la necessità di recarsi presso autorimesse commerciali esistenti nella zona interdetta. Per auto a noleggio è consentito l'accesso anche per quelle che risultano di proprietà di società che hanno sede all'interno della provincia di Firenze.

La targa del veicolo dovrà essere inserita in “lista bianca” dalla direzione dell'autorimessa per via telematica con apposito software fornito dall'Amministrazione comunale entro le ore 24,00 del secondo giorno successivo (in caso di sabato o giorno prefestivo è consentito l'inserimento entro le 24 del secondo giorno feriale successivo). L'accesso si intenderà autorizzato nei centoventi minuti (2 ore) antecedenti l'arrivo al garage. Per i veicoli immatricolati fuori della Provincia di Firenze e per quelli a noleggio di proprietà di società che hanno sede all'interno della provincia di Firenze è consentito il transito, per l'accesso all'autorimessa, in tutti i settori della ZTL (l'immatricolazione fuori provincia dovrà essere segnalata all'atto della registrazione). La Direzione dell'autorimessa potrà inserire in lista bianca anche targhe di coloro, sempre immatricolate fuori provincia o a noleggio, che a causa di mancanza di ricettività, non potranno essere ospitati.

5/bis – Autorimesse commerciali, clienti occasionali senza il vincolo della extraprovincialità

E' consentito l'accesso ai clienti occasionali delle autorimesse commerciali con sede in ZTL anche ai veicoli immatricolati nella provincia di Firenze, previo accertamento da parte di questi ultimi della disponibilità del posto auto all'interno dell'autorimessa cui si è diretti. Non sarà infatti consentito a differenza degli “extraprovinciali” l'inserimento in lista bianca temporanea da parte dei gestori delle autorimesse, di targhe di coloro che a causa di mancanza di ricettività non potranno essere ospitati. Per eventuali controlli da parte della P.M. all'interno della ZTL è sufficiente una dichiarazione verbale senza esibire permessi o prenotazioni.

L'inserimento in lista bianca delle targhe seguirà la stessa procedura indicata al precedente punto 5, ma le autovetture immatricolate nella provincia di Firenze potranno accedere solo dagli accessi consentiti per il settore in cui è ubicata l'autorimessa.

La disciplina stabilita ai punti 5 e 5 bis è soggetta a periodici controlli da parte dell'A.C. e su questa potranno essere concordati con le associazioni che rappresentano le Autorimesse commerciali ulteriori interventi, compresa la revoca. Quest'ultima potrà essere comunque unilateralmente disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi problemi derivanti da comportamenti dell'utenza o qualora dal monitoraggio del numero degli accessi, si rilevi un ingiustificabile incremento dei non autorizzati indipendentemente dal rispetto degli impegni degli Esercenti.

6 - Veicoli di coloro che hanno la necessità di recarsi presso autofficine, elettrauto ed autocarrozzerie esistenti nella zona interdetta.

Per l'uscita tali veicoli dovranno essere muniti di contrassegno rilasciato dall'autoriparatore con l'indicazione del giorno, ora, targa e settore d'appartenenza.

E' consentita la sosta nei pressi dell'auto-officina negli spazi riservati ai residenti per massimo tre veicoli nei tempi che intercorrono fra la consegna del cliente e l'inizio della riparazione e, al termine di questa, fino alla riconsegna. Tali veicoli dovranno essere muniti dello stesso contrassegno rilasciato dall'autoriparatore che consente l'uscita, ma con sopra la scritta “auto in riparazione”, oltre a giorno, data e targa.

La targa del veicolo dovrà essere inserita in “lista bianca” dall'autoriparatore per via telematica con apposito software fornito dall'Amministrazione comunale, entro la giornata di arrivo del cliente, o al massimo, entro le ore 24,00 del 2° giorno successivo (in caso di sabato o giorno prefestivo è consentito l'inserimento entro le 24 del secondo giorno feriale successivo). L'accesso si intenderà autorizzato nei sessanta minuti antecedenti l'arrivo all'officina.

6/bis – Per tutti i settori della ZTL, nell’arco di orario compreso fra le ore 15,30 e le 19,30: Veicoli di clienti di attività commerciali ed artigianali, con sede in ZTL, che devono ritirare oggetti voluminosi.

Le Attività commerciali ed artigianali che possono beneficiare di questa deroga, devono richiedere apposita autorizzazione tramite le associazioni di categoria oppure direttamente alla Direzione Mobilità e sono comprese nel protocollo d'intesa stipulato il 12 Aprile 2001 prot. 408/01 fra l'Amministrazione Comunale e le associazioni: C.N.A., Artigianato Fiorentino, Confesercenti e Confcommercio, qui di seguito riportato:

ATTIVITA' ARTIGIANE:

1. **Restauro e lavorazione del legno** - Restauro, intaglio, intarsio, lucidatura, ebanisteria, impagliatura, decorazione, disinfestazione, falegnameria, cornici, tappezzeria, fabbricazione di infissi, mobili
2. **Metalli** - Lavorazione del ferro, bronzo, ottone e argento, produzione di lampadari, articoli da illuminazione, pulimentatura e trattamento dei metalli, riparazione e restauro
3. **Carta** - Tipografia, legatoria, cartotecnica e restauro
4. **Ceramica** - Produzione e restauro
5. **Vetro, marmo e materiali lapidei** - Lavorazione e restauro
6. **Strumenti musicali** - Fabbricazione, riparazione e restauro
7. **Dipinti** - Riproduzione e restauro
8. **Tappeti** - Produzione e restauro
9. Riparazione elettrodomestici, radio-TV, attrezzature elettroniche ed elettro-meccaniche da lavoro e per uso domestico.

ATTIVITA' COMMERCIALI:

1. Vendita mobili, oggettistica per arredamento e articoli da regalo
2. Vendita di materiale da costruzione ed articoli igienico-sanitari
3. Vendita di prodotti di mesticheria e ferramenta
4. Vendita di elettrodomestici - radio – tv – computer
5. Cartotecnica e imballi per utilizzatori professionali
6. Librerie (da Agosto fino a Ottobre)
7. Vendita di strumenti musicali

I veicoli all'ingresso nella ZTL dovranno essere muniti di un **tagliando numerato**, rilasciato dall'esercente dell'attività commerciale ed artigianale, composto di due parti, con l'indicazione della data, ora, targa e natura dell'oggetto da ritirare. La prima delle due parti del tagliando dovrà essere consegnata all'attività commerciale, con la seconda si potrà sostare, negli spazi riservati ai residenti, ed uscire dalla ZTL nell'arco di 40 minuti dall'ingresso.

L'esposizione del tagliando, per l'accesso, la sosta e l'uscita, è obbligatoria. La non esposizione equivarrà alla mancanza di autorizzazione e darà luogo alle sanzioni previste dal vigente C.d.S.

Il titolare dell'attività commerciale dovrà trasmettere le targhe e gli orari di ingresso dei veicoli in possesso dei contrassegni di cui sopra per via telematica con apposito software fornito dall'Amministrazione comunale al massimo entro le ore 24,00 del secondo giorno feriale successivo (in caso di sabato o giorno prefestivo è consentito l'inserimento entro le 24 del secondo giorno feriale successivo). L'accesso si intenderà autorizzato nei quaranta minuti antecedenti l'arrivo al negozio.

6/ter – Veicoli a servizio di persone impedita alla deambulazione che hanno necessità di recarsi presso case di cura, gabinetti medici, istituti di riabilitazione e strutture sanitarie in genere aventi sede all'interno della ZTL.

La targa del veicolo dovrà essere inserita in “lista bianca” dalla direzione della struttura sanitaria per via telematica con apposito software fornito dall'Amministrazione comunale entro le ore 24,00 del secondo giorno successivo (in caso di sabato o giorno prefestivo è consentito l'inserimento entro le 24 del secondo giorno feriale successivo). L'accesso si intenderà autorizzato nei centoventi minuti (2 ore) antecedenti l'arrivo alla struttura. Per l'accesso alla struttura è consentito il transito nel solo settore di appartenenza della stessa e secondo l'itinerario (in entrata ed in uscita) più breve. È consentita una breve fermata, senza costituire intralcio o pericolo per la circolazione degli altri veicoli, solo per la discesa e risalita del paziente. Per regolarizzare il transito in fase di uscita la direzione della struttura dovrà consegnare al conducente del veicolo una dichiarazione di attestazione dell'accesso (recante l'indicazione del giorno, ora e targa).

Indicazioni comuni per gli autorizzati secondo le procedure indicate nel cap.II:

Il transito per gli utenti di cui ai punti 5, 5/bis, 6, 6/bis e 6/ter è consentito oltre che dagli accessi del settore ZTL di destinazione, anche da quelli previsti nell'elenco di cui al successivo capitolo XI

L'abilitazione all'inserimento delle targhe in lista bianca per le categorie previste ai precedenti punti 4, 5, 5/bis, 6, 6/bis e 6/ter dovrà essere richiesto dagli interessati collegandosi al sito <https://ztl.comune.fi.it>. I dati forniti per la richiesta di abilitazione, sono rilasciati sotto la responsabilità del richiedente. Chiunque fornisca notizie non veritiere sarà perseguito penalmente. E' fatto obbligo di aggiornare i dati in caso di variazione e soprattutto in caso di cessazione dell'attività. Allo stesso modo, colui che si è registrato come responsabile della struttura, dovrà procedere ad aggiornare la lista degli operatori. A tale proposito si ricorda che questi ultimi devono essere nominativi di singole persone che operano ognuna con propria User e Password e sotto la propria responsabilità.

L'inserimento delle targhe in "lista bianca" potrà essere effettuato anche tramite le Associazioni di Categoria in questo caso il sabato è considerato giorno non lavorativo e pertanto anche gli accessi del venerdì potranno essere trasmessi entro le 24,00 del lunedì successivo.

Coloro che sono attualmente sprovvisti di idonea attrezzatura telematica potranno trasmettere i dati tramite fax alla società Servizi alla Strada S.p.A. che provvederà all'inoltro per via telematica al centro di controllo. Per ottenere l'autorizzazione ad utilizzare tale servizio, che sarà svolto fino a nuova disposizione in forma gratuita, dovrà essere presentata richiesta alla Direzione Mobilità Ufficio Permessi ZTL anche tramite le associazioni di categoria. La trasmissione delle targhe via fax, dovrà avvenire utilizzando lo stampato fornito dall'A.C. con scrittura in stampatello in maniera chiara. L'A.C. e Servizi alla Strada S.p.A. non risponderanno di errori dovuti a scarsa intelligibilità del testo.

Per quanto previsto nella normativa (punto 4 terzo paragrafo) per le strutture ricettive il settore assegnato sarà per tutte il "Settore A" anche se la struttura ha sede in un settore diverso, in quanto l'abilitazione per il settore A consente l'accesso attraverso i varchi di tutti i settori della ZTL.

L'Amministrazione Comunale nel rilasciare l'abilitazione potrà richiedere ulteriori informazioni (per gli alberghi il numero delle camere, per le autorimesse pubbliche il certificato prevenzione incendi, il numero dei permessi fissi corredati da telepass ed il numero di targhe che si chiede di poter inserire giornalmente in lista bianca). Queste o altre informazioni ritenute necessarie, serviranno alla P.A. per stabilire il numero dei veicoli per cui si rilascia l'abilitazione all'inserimento.

La A.C. tramite la Direzione Mobilità e la Polizia Municipale, provvederà ad effettuare controlli sulla corrispondenza alla normativa per le targhe inserite in lista bianca temporanea. Eventuali comportamenti non conformi potranno dar luogo alla sospensione dell'abilitazione per un periodo massimo di 6 mesi o la revoca della stessa in caso di reiterazione di tali comportamenti. A tale scopo si stabilisce che non saranno considerati saltuari i clienti delle autorimesse pubbliche con una frequenza di accessi superiore a otto (8) al mese e pertanto per questi non sarà consentito l'inserimento in lista bianca, ma dovranno essere forniti dei contrassegni fissi corredati da telepass in dotazione all'autorimessa. L'A.C. potrà anche rivalersi verso le strutture abilitate, delle spese postali sostenute per verbali annullati ed emessi a casa di negligenza delle stesse.

L'inserimento temporaneo in lista bianca è consentito, anche per veicoli a servizio di persone invalide muniti del contrassegno (previsto dall'art. 188 del C.d.S.) ma prive di telepass ZTL tramite chiamata al n. verde 800.339.891 (come meglio descritto al successivo punto 11 bis); l'inserimento è consentito anche all'Ordine dei Medici per i propri associati secondo quanto disposta al successivo cap. III punto 7/1.

L'abilitazione all'inserimento delle targhe in lista bianca tramite il portale ZTL, potrà essere concessa anche alle società di autonoleggio senza conducente con sede all'interno della ZTL, che dovranno procedere con le stesse modalità illustrate in precedenza per le altre categorie. È concessa la possibilità di inserimento solo per le targhe intestate alla società stessa che vengono consegnate dai clienti all'unità locale situata all'interno della ZTL.

III- E' consentito il transito all'interno dei singoli settori autorizzati A,B,C,D,E in deroga al divieto mediante rilascio di contrassegno più inserimento in una lista di targhe autorizzate denominata "lista bianca" presso il Centro di Controllo Z.T.L. in maniera temporanea agli utenti sotto elencati.

L'inserimento in lista bianca viene effettuato dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale e dagli uffici della Servizi alla Strada S.p.A. a cui si deve rivolgere l'interessato presso le seguenti sedi ed orari:

Gli uffici della P.M. saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 12:45 e dalle ore 13:45 alle ore 19:00; il sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:45 e dalle ore 13:45 alle ore 18:30.

L'Ufficio Contrassegni della Servizi alla Strada S.p.A. di piazza della Libertà 12 – CUBO 8 –sarà accessibile dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30.

Gli uffici della Servizi alla Strada S.p.A di Viale XI Agosto (zona ingresso autostrada A11) e quelli di Via Venosta (altezza viadotto Marco Polo) saranno accessibili tutti i giorni sabato e domenica compresi dalle ore 07:30 alle ore 19,30 in orario continuato.

Le indicazioni di accessibilità degli uffici di cui sopra, soggetti a variazione, potranno essere confermati collegandosi ai siti www.comune.fi.it e www.serviziallastrada.it o chiamando i numeri telefonici 055-055 e 055-40401.

7 - N.O. DI TRANSITO CON VALIDITÀ TEMPORANEA GRATUITI

I permessi temporanei di transito e sosta nella ZTL sono rilasciati secondo le modalità la casistica sotto riportata dalle sezioni territoriali della Polizia Municipale e dalla società Servizi alla Strada S.p.A..

Non potranno essere rilasciati per interventi di riparazione (vedi PERMESSI PROVVISORI cap. IV punto 8) o per consegna di merci al di fuori dell'orario consentito.

Per il Settore A dovranno essere rilasciati N.O. di solo transito. Eccezioni per la sosta potranno essere concesse solo per medici in visita, impediti alla deambulazione e Giornalisti in effettivo servizio di cronaca con la possibilità di sosta ove consentito ai residenti ed in p.za Mentana negli spazi degli autorizzati. Altre eccezioni potranno essere rilasciate solo dall'Ufficio Contrassegni di P.za della Libertà 12 – CUBO 8 della Società Servizi alla Strada S.p.A. previo parere favorevole della Sezione Territoriale di competenza della Polizia Municipale e della Direzione Mobilità.

I N.O. potranno essere rilasciati anche nei tre giorni precedenti a quello di utilizzo; non potranno essere rilasciati per le autovetture ingombranti ad esclusione delle categorie sotto elencate ai punti 4, 11, 12 e 15 (ordinanza n. 2004/M/09189).

Casistica per il rilascio:

1. Medici per visite domiciliari (max. 2 ore). Questa procedura non potrà essere adottata per i medici di base con ambulatorio all'interno della ZTL titolari di contrassegno fisso per quanto previsto al successivo cap. VII, punto 31, mentre potrà essere adottata solo in casi saltuari per medici di base titolari di contrassegno fisso con ambulatorio al di fuori della ZTL. In caso di visite di urgenza ci si potrà rivolgere alla Polizia Municipale o alla società Servizi alla Strada S.p.A. anche dopo aver effettuato la visita entro il giorno successivo. L'iscrizione in lista bianca temporanea potrà avvenire anche tramite l'Ordine dei Medici. Questo tipo di N.O. può essere richiesto solo per visite domiciliari e non per recarsi presso il proprio ambulatorio privato all'interno della ZTL.
2. Per veterinari, ostetriche, infermieri per assistenza domiciliare compresi fisioterapisti e tecnici ortopedici con attrezzatura voluminosa (max. 2 ore). In caso di più assistiti con diversi indirizzi in ZTL, l'orario può essere portato a 4 ore. Per veterinari, ostetriche ed infermieri, solo per casistiche di estrema urgenza, l'inserimento in lista bianca può essere richiesto a posteriori ai distaccamenti della Polizia Municipale o della società Servizi alla Strada S.p.A. entro il giorno successivo al transito, negli orari di apertura sopra indicati.
3. Impediti alla deambulazione per comprovate necessità, compresi coloro che devono recarsi presso case di cura, gabinetti medici e istituti di riabilitazione (max. 4 ore). Non è necessario alcun permesso per l'accesso alle strutture aventi sede nella piazza Indipendenza lungo l'itinerario: v. S.Caterina d'Alessandria, p.za Indipendenza fino sul fronte degli istituti. È consentita una breve fermata per la discesa e risalita. Presso la portineria delle cliniche viene rilasciato un tagliando che consente l'uscita da via Ridolfi (come previsto dall'ordinanza 2007/M/05650 e s.m.i. che disciplina le "Aree Pedonalizzate").
4. Titolari di contrassegno "Invalidi" (art. 188 C.d.S.) per necessità temporanee (in alternativa a quanto previsto al successivo cap. V, punti 11 e 11/bis). Questo permesso potrà essere esteso fino a tre giorni anche per residenti al di fuori del Comune di Firenze o dei comuni limitrofi che siano temporaneamente domiciliati in città. Questo permesso potrà essere chiesto anche a posteriori, al massimo entro il secondo giorno feriale successivo all'accesso, presso i distaccamenti della P.M. e alla Servizi alla Strada S.p.A. nell'arco orario di apertura sopra indicato. Per periodi superiori (vedi cap. V, punto 11/bis) ci si dovrà rivolgere esclusivamente alla Servizi alla Strada S.p.A., sede di piazza Libertà 12 – CUBO 8.
5. Persone che accompagnano animali a gabinetti veterinari (max. 2 ore).
6. Persone che accompagnano o riprendono minori ad asili nido e scuole materne o elementari (non per scuole medie e medie superiori - max 30 minuti). Questo N.O. può essere rilasciato solo in maniera saltuaria in alternativa al contrassegno fisso previsto al successivo punto 35/bis.

7. Persone che devono recarsi all'ospedale di S.M. Nuova, in alternativa alla procedura autorizzatoria prevista al cap. XIII della presente ordinanza, per coloro che devono essere sottoposti a prestazioni sanitarie presso l'Ospedale. La sosta è consentita solo nell'apposito parcheggio a pagamento situato in p.za Brunelleschi previo ritiro dell'apposito tagliando dal distributore automatico situato in v. Alfieri.
8. Dipendenti Comunali che devono essere presenti in Consiglio Comunale, limitatamente alle sole sedute consiliari che si protraggano dopo le 20,00 e su specifica richiesta della Presidenza del Consiglio Comunale.
9. Giornalisti sprovvisti di permesso stampa, per servizi di cronaca. Deve essere autocertificata l'iscrizione all'ordine nazionale dei giornalisti (max. 4 ore).
10. Per trasporto o ritiro da parte di privati, di oggetti voluminosi presso attività commerciali ed artigianali all'interno della Z.T.L. (max. 40 min.). Il N.O. non può essere rilasciato per autocarri e per veicoli immatricolati ad uso di terzi. Il rilascio avverrà in seguito ad autocertificazione sulla natura dell'oggetto privato da trasportare e sull'indirizzo dell'attività commerciale od artigianale in ZTL. Quest'ultima non può essere più di una.
11. Per variazione targa su contrassegni in corso di validità nei giorni e orari di chiusura al pubblico dell'Ufficio Contrassegni di P.za della Libertà 12 – CUBO 8 della Servizi alla Strada S.p.A.; questo tipo di N.O. sarà rilasciato con validità fino al primo giorno di riapertura di tale ufficio.
12. Veicoli di pubbliche amministrazioni (compresi bus inferiori a 7 metri di lunghezza) che solo saltuariamente hanno la necessità di recarsi nella ZTL e quindi prive di telepass come indicato al successivo cap. VI, punto 12. Durata del permesso: max. 12 ore. Questo permesso, che dovrà essere ritirato da personale dell'Amm. Pubblica richiedente, potrà essere richiesto anticipatamente ai Distaccamenti della P.M. e alla Servizi alla Strada S.p.A. inviando nota di richiesta e fotocopia del libretto di circolazione del veicolo utilizzato, che deve essere intestato all'Amm. Comunale richiedente. (sono ammesse anche le formule del leasing o del noleggio a lungo termine). L'estensione al transito nelle corsie riservate, potrà essere concessa solo per veicoli di Polizia.
13. Per casistiche di urgenza relative a manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale, con validità anche per la zona pedonale e durata 4 ore.
14. Casi eccezionali, non a fini commerciali e professionali, non compresi nella casistica del presente punto ma ad essa riconducibili per analogia a giudizio dell'Agente della Polizia Municipale.
15. Autobus privati con lunghezza inferiore a 7 metri che siano autorizzati dalla Servizi alla Strada S.p.A., concessionaria del servizio, all'accesso alla ZTL secondo quanto previsto dalla normativa e con le tariffe previste per l'accesso alla "ZTL Autobus" (ordinanza n. 2008/M/09318 e s.m.i.). L'inserimento delle targhe in lista bianca sarà effettuato esclusivamente dalla società concessionaria e sarà contestuale al rilascio del relativo permesso.

La validità dei N.O. temporanei di transito per la ZTL può essere estesa anche alle aree pedonali regolate da apposita ordinanza, limitatamente ad esigenze eccezionali dei residenti, o per necessità derivanti da impedimenti fisici. Queste deroghe potranno essere applicate anche nei giorni festivi e negli orari in cui non sono in vigore i divieti relativi alla ZTL, e saranno gratuiti per le casistiche appena elencate.

IV - E' consentito il transito all'interno dei singoli settori autorizzati A,B,C,D,E in deroga al divieto mediante rilascio di contrassegno più inserimento in una lista di targhe autorizzate, denominata "lista bianca" presso il Centro di Controllo Z.T.L. dietro richiesta dell'interessato e previo pagamento della tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, per le sotto elencate casistiche.

Il rilascio del contrassegno e l'inserimento in lista bianca viene effettuato dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale e dagli uffici della Servizi alla Strada S.p.A., a cui si deve rivolgere l'interessato presso le seguenti sedi ed orari:

Gli uffici della P.M. saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 07:30 alle ore 12:45 e dalle ore 13:45 alle ore 19:00; il sabato dalle ore 07:30 alle ore 12:45 e dalle ore 13:45 alle ore 18:30.

Gli uffici della Servizi alla Strada S.p.A. di piazza della Libertà 12 – CUBO 8 – Ufficio Contrassegni saranno accessibili dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:30. Gli uffici della Servizi Alla Strada di Viale XI Agosto (zona ingresso autostrada A11) e quelli di Via Venosta (altezza viadotto Marco Polo) saranno accessibili tutti i giorni sabato e domenica compresi dalle ore 07:30 alle ore 19:30 orario continuato.

Le indicazioni di accessibilità degli uffici di cui sopra, soggetti a variazione, potranno essere confermati collegandosi ai siti www.comune.fi.it e www.serviziallastrada.it o chiamando i numeri telefonici 055-055 e 055-40401.

8 - PERMESSI PROVVISORI A PAGAMENTO CON VALIDITA' FINO AD UN MASSIMO DI TRE GIORNI

Questi permessi per necessità straordinarie possono essere rilasciati solo fino a un massimo di tre giorni consecutivi o intervallati da festivi, **salvo prescrizioni più restrittive di seguito indicate.**

Anche questo tipo di permessi può essere rilasciato con un anticipo di tre giorni rispetto a quello di utilizzo.

Non potranno essere rilasciati permessi di questo tipo per le autovetture ingombranti ad esclusione della categoria al sotto elencato punto e) (ordinanza n. 2004/M/09189 e s.m.i.).

- a) **Rappresentanti di commercio o procacciatori d'affari con campionario voluminoso:** validità per un solo giorno, durata massima 4 ore, frazionabili al massimo in tre periodi diversi nell'arco della giornata. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio può essere presentata secondo uno stampato già predisposto e presente negli uffici sopra indicati. Per dipendenti diretti o titolari, che svolgono il lavoro di rappresentanti, deve essere presentata dichiarazione sostitutiva in tal senso. In questo caso il N.O. non potrà essere rilasciato per AUTOCARRI. Per rappresentanti che hanno con alta frequenza la necessità di recarsi in centro sono possibili permessi fissi con le modalità riportate al successivo punto 31/bis. I permessi per rappresentanti consentono la sosta negli spazi residenti con esclusione del settore A. Per i rappresentanti di preziosi, potrà essere concesso l'accesso alle zone pedonali e la sosta anche nei parcheggi residenti del settore A.

Con esclusione dei rappresentanti di preziosi, in analogia a quanto previsto al cap.VII punto 31/bis ed al cap. IX punto 35, non saranno rilasciati contrassegni per veicoli uso persone con carrozzeria AE ed AD (decappottabile e coupè).

- b) **Privati per casistiche varie per periodi superiori ai 40 minuti ed inferiori a tre giorni.** Le casistiche cui si fa riferimento sono relative alla necessità di trasporto oggetti voluminosi o pesanti e sono comunque sottoposte alla discrezionalità della Polizia Municipale e della Società Servizi alla Strada S.p.A. sia per il merito sia per la durata.

- c) **Artigiani** delle seguenti tipologie che devono effettuare interventi in ZTL:

- Impianti elettrici
- Impianti idraulici
- Lavori edili
- Fabbro o carpenteria generica
- Falegname generico o riparazione infissi
- Assistenza macchine per ufficio e computer
- Manutenzione ascensori
- Impianti di sicurezza ed allarme
- Riparazione elettrodomestici
- Impianti di antenna
- Impianti telefonici
- Impianti industriali
- Vetraio
- Riparazione distributori automatici
- Riparazione apparecchiature per bar e ristoranti
- Impianti frigo
- Impianti depurazione acqua
- Impianti condizionamento
- Impianti riscaldamento
- Tappezziere
- Apparecchiature elettromedicali
- Imprese di pulizia

L'appartenenza ad una categoria di quelle sopra indicate dovrà risultare da esibizione di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o da autocertificazione.

Non potranno essere rilasciati più di cinque (5) permessi al mese con validità di 1 giorno per la stessa ditta o per lo stesso veicolo. Sul permesso deve essere indicata la strada in cui deve essere effettuato l'intervento. Quando quest'ultimo sia previsto in una Zona Pedonale l'autorizzazione sarà valida in ogni caso solo per il carico e lo scarico di attrezzature e materiale. Non saranno rilasciati contrassegni per veicoli uso persone con carrozzeria AE ed AD (decappottabile e coupè).

- d) **Piccoli cantieri** con validità per max. tre giorni consecutivi anche per veicoli con massa superiore a 35 q.li, previo rispetto di itinerari e condizioni imposte dalla Sezione Territoriale della P.M. di competenza. Per cantieri con durata superiore ai tre giorni ci si dovrà rivolgere SOLO all'Ufficio Contrassegni di P.za della Libertà 12 – CUBO 8 della Società Servizi alla Strada S.p.A. (vedi successivo cap. X). I Distaccamenti della Polizia Municipale non potranno infatti rilasciare permessi consecutivi per lo stesso cantiere o per lo stesso veicolo. Non potranno essere rilasciati più di tre permessi di questo tipo al mese. In analogia a quanto previsto al cap. IX, punto 35, non saranno rilasciati contrassegni per veicoli uso persone con carrozzeria AE ed AD (decappottabile e coupè).
- e) **Riprese fotografiche o cinematografiche** (sia per esigenza trasporto attrezzature che di persone impegnate nelle riprese)
- f) **Taxi o autovetture con licenza di Noleggio con conducente** che non siano munite di apparato telepass abilitato, come previsto al successivo cap.V, punto 9. Questi permessi potranno avere la durata di tre giorni e potranno essere rilasciati anche a posteriori al massimo entro il giorno successivo all'accesso, negli orari di apertura delle sedi di cui sopra.
- g) **Trasporto merci:** durata massima 1 giorno. Le autorizzazioni di questo tipo non sono previste per scavalcare le limitazioni all'orario consentito, pertanto per le consegne (grossisti ecc.) dovranno essere adottati criteri particolarmente restrittivi (non più di 3 permessi al mese con validità 1 giorno). Anche in questo caso i permessi possono essere rilasciati per veicoli con massa superiore a 35 q.li previo rispetto di itinerari e condizioni imposte dalla Polizia Municipale. In analogia a quanto previsto al cap. IX, punto 35, non saranno rilasciati contrassegni per veicoli uso persone con carrozzeria AE ed AD (decappottabile e coupè).
- h) **Medici sostituiti** di titolari del contrassegno fisso previsto al cap.VII, punto 31. Il permesso potrà avere validità fino a tre giorni sia per il transito che per la sosta analogamente al contrassegno del medico che viene sostituito. Per periodi più lunghi (vedasi cap. X, punto 36) rivolgersi all'Ufficio Contrassegni di P.za della Libertà 12 – CUBO 8 della Società Servizi alla Strada S.p.A..
- i) **Matrimoni Civili** in Palazzo Vecchio: è possibile autorizzare una solo auto per gli sposi con accesso in piazza Signoria lato Porta Carraia e sosta in piazza Giudici o Mentana o negli spazi riservati ai residenti per massimo 2 ore. Alle stesse condizioni può essere autorizzata l'auto del fotografo (sempre a pagamento), mentre, sempre alle stesse condizioni ma gratuito, sarà il permesso rilasciato a persone che devono intervenire alla cerimonia che abbiano difficoltà motorie.
- l) **Matrimoni religiosi** in chiese situate in ZTL: I permessi possono essere rilasciati come precisato alla precedente lettera i) con la sosta nei pressi della chiesa ove consentito.
- m) **Veicoli sostitutivi per auto in riparazione** per un massimo di sette giorni, di altri che risultano già autorizzati alla ZTL. Per periodi superiori ci si dovrà rivolgere all'Ufficio Contrassegni di P.za della Libertà 12 – CUBO 8 della Società Servizi alla Strada S.p.A.. Per richiedere il permesso si dovrà presentare dichiarazione dell'officina presso cui è depositata l'auto con permesso fisso
- n) **Veicoli impiegati per manifestazioni** (anche se organizzate dall'A.C. se per periodi superiori a 4 ore). Questi permessi saranno rilasciati previa presentazione di documentazione comprovante lo svolgimento della manifestazione.

Per permessi di cui alle precedenti lettere c) e d) non potranno essere rilasciate complessivamente più di 5 autorizzazioni al mese, per un massimo di 11 giorni, alla stessa ditta e per lo stesso veicolo.

I permessi del tipo provvisorio a pagamento potranno avere validità, oltre che per la ZTL, anche per le Zone Pedonali ed anche nei giorni festivi e negli orari in cui non sono in vigore i divieti relativi alla ZTL. Quando sia necessaria la chiave per l'apertura delle catene i cittadini, contestualmente al rilascio delle necessarie autorizzazioni presso l'Ufficio Contrassegni di P.za della Libertà 12 – CUBO 8 della Società Servizi alla Strada S.p.A., possono richiederla e ritirarla previo pagamento di una cauzione di 30 Euro che sarà trattenuta in caso di non riconsegna della chiave entro 30 giorni dalla scadenza della relativa autorizzazione.

Quando la ditta che effettua i lavori in Area Pedonale è già in possesso di autorizzazione per la chiave di apertura delle catene, esibendo quest'ultima potrà ottenere un permesso di transito per un ulteriore veicolo che non compaia sull'autorizzazione originale.

Quando possibile e subordinatamente all'osservanza di particolari restrizioni, potrà essere autorizzata anche la sosta nei pressi del luogo di lavoro solo **per autocarri e comunque non all'interno del Settore "A" e Zona Pedonale**. Tale deroga potrà essere rilasciata solo dall'Ufficio Contrassegni di P.za della Libertà 12 – CUBO 8 della Società Servizi alla Strada S.p.A. previo parere favorevole della Sezione Territoriale di competenza della Polizia Municipale e della Direzione Mobilità.

Per quanto riguarda l'accesso all'area di p.za Signoria a fianco di Palazzo Vecchio (lato porta carraia) le autorizzazioni saranno concesse, secondo quanto disposto con l'ordinanza 2007/M/05650, dalla Sezione Territoriale della Zona Centrale in via delle Terme n. 2.

La grande maggioranza dei permessi provvisori può essere inserita nel settore di appartenenza.

Naturalmente quando sono interessati più di due settori il permesso sarà valido per tutte le zone, in tal caso sul permesso provvisorio sarà specificata tale validità. Sui contrassegni relativi al settore A comparirà la scritta "Tutti" in quanto per l'accesso a questo settore è consentito il transito da tutti i varchi.

I permessi provvisori saranno rilasciati anche per autocarri con massa superiore a 35 q.li purché in regola con i requisiti previsti dall'ordinanza antinquinamento in vigore (ordinanza 2007/01209 e s.m.i.), con l'indicazione dell'itinerario ed altre eventuali prescrizioni a giudizio del Distaccamento di Polizia Municipale competente per territorio.

Quando necessario, per motivi di ingombro e di viabilità, si potrà autorizzare il transito anche nelle corsie riservate.

Permessi per veicoli superiori a 35 q.li potranno essere rilasciati anche per il Piazzale degli Uffizi, purché in caso di utilizzo di stabilizzatori, sia distribuito il carico sulla pavimentazione con assi in legno

I permessi con durata superiore a tre giorni, riferiti a manifestazioni o per cantieri o per altre motivazioni saranno rilasciati dalla Servizi alla Strada S.p.A. secondo le indicazioni della Direzione Mobilità e seguendo, quando necessario, le indicazioni del Distaccamento di Polizia Municipale competente per territorio (vedi successivo cap. X).

I N.O. temporanei e permessi provvisori previsti ai cap. III e IV potranno essere rilasciati eccezionalmente anche dalla Direzione Mobilità. Questi tipi di permessi potranno essere rilasciati a posteriori, solo nelle casistiche in cui è riportata questa possibilità.

PARTE QUARTA: SOLO TELEPASS, SENZA CONTRASSEGNO, SENZA CANONE (tutti i settori)

V - E' CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI A,B,C,D,E in deroga al divieto previo l'acquisto di un apparato telepass ZTL (banda blu) presso l'Ufficio Contrassegni della società concessionaria Servizi alla Strada S.p.A. - In alternativa è consentita l'abilitazione di telepass di tipo autostradale (banda gialla).

Corrispettivi e tariffe per l'apparato telepass sono stabiliti dall'amministrazione comunale.

9 - Taxi e autovetture e autobus con lunghezza inferiore a 7 metri con licenza di noleggio con conducente.

E' consentita la sosta in eventuali spazi loro riservati.

I veicoli con licenza di noleggio con conducente (per i quali non esistono specifici spazi sosta) potranno sostare solo con il conducente a bordo nei tempi di attesa del cliente lasciato a destinazione. Tale sosta non potrà assolutamente avvenire negli spazi riservati ai taxi, ma negli spazi riservati ai residenti o dove non sia espressamente vietato e senza creare intralcio

Per gli autobus resta comunque in vigore anche la normativa e le tariffe previste dalla normativa sulla "ZTL Autobus" (ordinanza n. 2008/M/09318 e s.m.i.). Potrà quindi essere rilasciato il telepass solo per chi è già in possesso di autorizzazione da parte della società Servizi alla Strada S.p.A. concessionaria del servizio.

PARTE QUINTA: CONTRASSEGNO E TELEPASS SENZA CANONE (tutti i settori)

V BIS - E' CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI A,B,C,D,E in deroga al divieto previa esibizione di contrassegno identificativo e l'acquisto di un apparato telepass banda blu presso l'Ufficio Contrassegni della società concessionaria Servizi alla Strada S.p.A. o in alternativa con abilitazione alla ZTL di telepass di tipo autostradale (banda gialla).

Corrispettivi e tariffe per il contrassegno e per l'apparato telepass sono stabiliti dall'amministrazione comunale.

10 - Polizia - Veicoli di Questura, Carabinieri, Esercito, Finanza, Magistrati

Per l'utilizzo su veicoli di copertura o personali usati per motivi di servizio. Nel contrassegno può o meno essere indicata la targa.

La richiesta deve essere presentata dal Responsabile a livello provinciale del Corpo di Polizia interessato o, per i magistrati, dal magistrato responsabile della Struttura. Il rilascio dei contrassegni e telepass è a giudizio dell'Amministrazione Comunale ed il loro utilizzo è esclusivamente per urgenti motivi di servizio.

I contrassegni rilasciati per magistrati della Procura della Repubblica e del Tribunale di Firenze potranno contenere all'interno del contrassegno i loghi previsti dalle ordinanze 3284/94 e 7301/00.

I contrassegni rilasciati al personale per accedere a zone di sosta a disposizione di queste strutture, sono considerati alla stregua di quelli compresi nella casistica prevista al cap. IX punto 33 e soggetti alla normativa di cui al successivo punto 22.

10/bis – Autocarri con peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li alimentati a GPL o Metano (o bifuel)

E' consentita una breve sosta limitatamente alle operazioni di carico e scarico senza recare intralcio.

10/ter – Autocarri alimentati a GPL o Metano (o bifuel) con dimensioni inferiori o uguali alle seguenti:

lunghezza m. 4,00,

larghezza m. 1,60,

E' consentita anche la sosta negli spazi riservati ai residenti dei settori B,C,D,ed E

Gli autocarri di cui al punti 10/bis e 10/ter devono comunque appartenere alla categoria Euro 1 o superiore (conformi alla direttiva CEE 91/441, CEE 93/59 e successive).

11 - Cittadini residenti nel Comune di Firenze, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Impruneta, Scandicci, Sesto Fiorentino, Vaglia in possesso del contrassegno "Invalidi" (art. 188 del nuovo C.d.S.). Il primo rilascio del telepass per questi utenti è gratuito. In caso di richiesta di duplicato per smarrimento od altro, saranno applicate le modalità di pagamento previste per le altre categorie. Nel caso in cui il contrassegno non sia definitivo il telepass sarà rilasciato a noleggio gratuito previo pagamento di una cauzione pari al valore dell'apparato. La cauzione sarà restituita se il permesso sarà trasformato in definitivo, o in caso di mancato rinnovo, dietro restituzione alla società Servizi alla Strada S.p.A. del telepass funzionante.

11/bis - Cittadini residenti al di fuori del Comune di Firenze in possesso del contrassegno "Invalidi" (art. 188 del nuovo C.d.S.) che abbiano la frequente necessità di accedere all'interno della ZTL fiorentina per motivi di lavoro, studio, o personali di altra natura come da dichiarazione rilasciata dall'interessato agli uffici della soc. concessionaria Servizi alla Strada S.p.A.. Anche per questi utenti il rilascio del telepass è gratuito con le stesse modalità elencate al precedente punto 11 sia per i contrassegni provvisori che per quelli definitivi.

Nel caso di residenti al di fuori dei comuni indicati al punto 11 che debbano recarsi saltuariamente per cicli di cure fisiche o per trasferimento temporaneo di domicilio in ZTL (ad esempio per un mese continuativo una volta all'anno), sarà rilasciato gratuitamente un telepass per il periodo delle cure dietro pagamento di una cauzione.

Il alternativa alla consegna gratuita del telepass ZTL banda blu sarà possibile abilitare all'uso in ZTL, sempre gratuitamente, il telepass autostradale (banda gialla) eventualmente già in possesso dell'invalido.

Per esigenze saltuarie di invalidi che non abbiano richiesto l'apparato telepass, gli interessati potranno richiedere di volta in volta, l'inserimento in lista bianca presso le sezioni distaccate della Polizia Municipale e le sedi della società Servizi alla Strada S.p.A., come previsto al precedente capo III, punto 7/4.

L'inserimento temporaneo in lista bianca, per le persone invalide con relativo contrassegno ma sprovviste di telepass abilitato alla ZTL del Comune di Firenze, è possibile anche telefonando al numero verde 800.339.891 entro due giorni feriali successivi al transito dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,30. per l'accesso dovranno essere indicate le proprie generalità, il codice fiscale, il numero del contrassegno ed il Comune che lo ha rilasciato, la data di accesso alla ZTL e la targa dell'auto utilizzata.

Esempi: chi ha effettuato un ingresso il lunedì può richiedere l'inserimento fino al mercoledì alle ore 16,30; martedì fino al giovedì alle ore 16,30; mercoledì fino al venerdì alle ore 16,30; giovedì fino al lunedì alle ore 16,30, venerdì fino al martedì alle ore 16,30; sabato fino al martedì alle ore 16,30; domenica fino al martedì alle ore 16,30.

L'inserimento temporaneo in lista bianca NON sarà consentito per quegli invalidi cui sia stato rilasciato il telepass.

Saranno perseguiti penalmente coloro che forniranno dati non veritieri allo scopo di ottenere l'abilitazione al transito nella ZTL. Permarranno controlli all'interno della ZTL da parte della P.M. sul corretto uso dei contrassegni "invalidi".

PARTE SESTA: TELEPASS E CANONE SENZA CONTRASSEGNO (tutti i settori)

VI - E' CONSENTITO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI A,B,C,D,E in deroga al divieto previo l'acquisto di un apparato telepass ZTL banda blu presso l'Ufficio Contrassegni della soc. concessionaria Servizi alla Strada S.p.A. ed il pagamento di un canone annuale di servizio a:

12 - Carri attrezzi per soccorso stradale, veicoli intestati o noleggiati con la formula del leasing o del noleggio a lungo termine a tutte le pubbliche amministrazioni (per queste sono compresi anche gli scuolabus con lunghezza fino a 7 metri), alle AA.SS.LL., alle società di servizio postale, a Publiacqua S.p.A., a Quadrifoglio S.p.A. (esclusi veicoli operativi), a Firenze Parcheggi S.p.A., a Servizi alla Strada S.p.A.

12/bis - Veicoli di cooperative sociali o di associazioni ONLUS per servizi a pagamento o in regime di convenzione retribuita con Enti Pubblici o A.S.L. (la validità dell'autorizzazione sarà commisurata a quella della convenzione)

12/ter – Veicoli di imprese funebri e Pubbliche Assistenza (autofunebri o carrofunebri) adibiti a trasporto funebre. L'eventuale autorizzazione al transito in aree pedonali o corsie riservate dovrà essere concessa a parere dell'A.C..

I Veicoli di cui sopra, qualora non riconoscibili, dovranno riportare scritta identificativa sulla fiancata. Qualora questi veicoli siano privi di tale elemento riconoscitivo dovranno munirsi del contrassegno rilasciato dalla soc. Servizi alla Strada S.p.A..

E' consentita la sosta in eventuali spazi riservati e per 30 minuti negli spazi riservati ai residenti con obbligo d'esposizione in maniera ben visibile dell'ora d'arrivo.

13 - Autocarri o veicoli operativi adibiti a trasporto merci, muniti di scritta identificativa sulla fiancata di ENEL, Toscana Energia, Publiacqua e dei gestori nazionali della telefonia fissa e mobile. Oltre all'intestazione diretta sono accettate anche le formule del leasing e del noleggio a lungo termine.

Per i soli interventi di riparazione è consentita la sosta nei pressi del luogo dell'intervento a condizione che non sia recato intralcio per la circolazione.

14 - Veicoli da trasporto cose con peso complessivo a pieno carico senza limitazione, che rientrano nelle deroghe previste dall'ordinanza 12095 del 21/03/2003.

Accesso consentito dalle ore 7,30 alle ore 8,30. L'uscita dalla ZTL dovrà avvenire entro le 8,30.

E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.

15 - Veicoli immatricolati per trasporto cose con peso complessivo a pieno carico fino a 35 q.li:

Accesso consentito fino alle ore 9,30. Circolazione consentita fino alle ore 10.

Limitatamente al settore "E" è consentita la circolazione anche dalle 15,00 alle 16,30.

E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.

16 - Veicoli adibiti per uso promiscuo o a trasporto persone, con esclusione di quelle con carrozzeria coupè e decapottabile (carrozzerie AE,AD e BP) ed autovetture ingombranti (ord. 2004/M/09189), intestati a ditte o a titolari o soci di ditte, ed utilizzati per il trasporto di merci o attrezzature di lavoro, nel rispetto delle caratteristiche costruttive del veicolo.

Accesso consentito fino alle ore 9,30. Circolazione consentita fino alle ore 10.

Limitatamente al settore "E" è consentita la circolazione anche dalle 15,00 alle 16,30.

E' consentita la sosta per il tempo strettamente necessario al carico e scarico delle merci.

Il telepass per le categorie sopra elencate ai punti 14, 15 e 16 saranno abilitati all'accesso solo negli orari rispettivamente indicati. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio può essere presentata secondo uno stampato già predisposto e presente nella sede della società concessionaria.

I veicoli di cui ai punti 14 e 15, nonché quelli adibiti ad uso promiscuo, che sono entrati nella ZTL, privi dell'apparato telepass autorizzato, prima delle 7,30 per operazioni di carico e scarico, possono effettuare tali operazioni rispettivamente fino alle 8,30 e fino alle 10,00.

In alternativa all'acquisto dell'apparato sarà consentito abilitare all'uso in ZTL il telepass autostradale banda gialla.
Corrispettivi e tariffe sono quelle stabiliti dall'Amministrazione Comunale.

PARTE SETTIMA: CONTRASSEGNO, TELEPASS E CANONE DI SERVIZIO (tutti i settori)

VII – PER LE CATEGORIE DI UTENTI SOTTO RIPORTATE E' AUTORIZZATO IL TRANSITO SU TUTTI I SETTORI, IN DEROGA AL DIVIETO, CON:

- **esibizione di contrassegno identificativo**
- **l'acquisto, l'abilitazione di quello autostradale, o il noleggio di un apparato telepass presso l'Ufficio Contrassegni della soc. concessionaria Servizi alla Strada S.p.A.**
- **pagamento del canone annuale di servizio**

Corrispettivi e tariffe sono quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale.

E' fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile i contrassegni identificativi previsti da questo e dagli altri capitoli della presente normativa, all'interno del parabrezza del veicolo in transito o in sosta in Zona Traffico Limitato, essendo questo un elemento sostanziale previsto dalla disciplina autorizzatoria. La non esposizione equivale alla mancanza dell'autorizzazione e comporterà pertanto l'applicazione delle sanzioni previste dal vigente C.d.S. (vedasi anche punto 56).

Non potranno essere rilasciate autorizzazioni ad autovetture ingombranti ad esclusione delle categorie sottoelencate ai punti 22, 23, 25, 27 e 28 (ordinanza n. 2004/M/09189).

17 - Consiglieri e Assessori del Comune, della Provincia di Firenze e della Regione Toscana, Presidenti e vice presidenti delle Circostrizioni Amm.ve Fiorentine, Deputati e Senatori eletti in Toscana, per necessità derivanti dalla loro carica istituzionale.

Per Consiglieri Comunali e Assessori del Comune di Firenze è consentita anche la sosta negli spazi riservati ai Residenti in Z.T.L., nella Zona Controllo Sosta, in altri appositi spazi nelle piazze Giudici e Mentana od altri eventuali in prossimità di Palazzo Vecchio secondo quanto specificato sul contrassegno.

Per i Componenti la Giunta Comunale sarà consentito anche il transito nelle corsie riservate ed il transito e la sosta in area Pedonale con esclusione di piazza Signoria e dove venga determinato intralcio. Potranno essere disposte deroghe alla sosta in via dei Gondi per personalità che usufruiscono di servizi di polizia a salvaguardia dell'incolumità personale.

Il contrassegno è rilasciato su richiesta del Gruppo Consiliare d'appartenenza e deve essere riconsegnato alla decadenza del mandato. Sullo stesso potrà essere indicata la targa o la funzione esercitata, e potrà essere usato solo al servizio del beneficiario.

Il contrassegno per Parlamentari è rilasciato su richiesta dell'interessato ed ha la stessa validità di quello dei consiglieri comunali.

Il contrassegno per il Presidente del Consiglio Circostrizionale è rilasciato su richiesta dell'interessato, e sarà della stessa tipologia di quelli rilasciati agli Assessori Comunali.

La durata della validità dei contrassegni sarà pari a quella del mandato politico.

18 - Partiti Politici rappresentati in Parlamento o Consiglio Comunale, Provinciale o Regionale.

Può essere rilasciato, previa richiesta, n.1 contrassegno per ogni partito.

Può essere consentita la sosta negli spazi residenti e negli spazi riservati agli autorizzati nella piazza Mentana

19 - Giornalisti - Stampa - Radio e TV pubbliche e private.

Per testate giornalistiche o singoli giornalisti che effettuano servizio di cronaca cittadina, saranno rilasciati contrassegni del tipo "bianco per tutti i settori" con l'autorizzazione alla sosta negli spazi residenti ZTL, negli spazi riservati in piazza Mentana e negli spazi residenti e promiscui delle ZCS, nonché il transito nel tratto pedonale di v. Cavour fra via Guelfa e Pucci per accedere all'area privata di parcheggio della Regione Toscana in v. Cavour 18.

Il rilascio di questi contrassegni sarà a giudizio insindacabile dell'A.C. che nella fase istruttoria della richiesta, potrà avvalersi della collaborazione delle associazioni di categoria.

Per altri giornalisti possono essere rilasciati su richiesta documentata a giudizio dell'Amm.ne, singoli contrassegni di diverso tipo.

Possono essere rilasciati n. 2 contrassegni per le T.V. ed n. 1 contrassegno per le Radio private.

La durata dei contrassegni può essere di quattro anni o per periodi inferiori a giudizio dell'Amministrazione.

Per chi non usufruisce dei permessi del tipo fisso, ma effettua saltuariamente servizi di cronaca cittadina possono essere richiesti i N.O. temporanei previsti al capo III punto 9 e rilasciati di volta in volta dalle Sezioni Territoriali della Polizia Municipale e dalle sedi della società Servizi alla Strada S.p.A. con inserimento in lista bianca.

20 – Banche.

Possono essere rilasciati, per veicoli intestati all'Istituto, n. 2 contrassegni per veicoli delle sedi in Z.T.L. e n. 1 contrassegno per veicoli di sedi fuori Z.T.L.

21 – Consolati.

Può essere rilasciato per ciascun Consolato n. 1 contrassegno del tipo bianco per tutti i settori con applicazione del logo previsto al punto 2 del protocollo d'intesa fra l'Amm. Comunale ed il rappresentante del Corpo Consolare in Firenze approvato con delibera di Giunta 1026/1044 del 14/11/00.

È consentita anche la sosta negli spazi per residenti o in eventuali spazi riservati.

Un secondo contrassegno analogo al precedente verrà rilasciato per applicarlo sulle autovetture già in possesso del contrassegno in forma ovale di colore alluminio contenente due "C" di colore rosso, l'emblema della Repubblica Italiana nel centro in nero ed ai bordi "Corpo Consolare - Console Onorario" rilasciato dal Ministero degli Esteri ai Capi Missione dei Paesi Esteri, oppure per un secondo veicolo in servizio per la rappresentanza diplomatica.

Come previsto dai rispettivi disciplinari questo contrassegno consente anche la sosta negli spazi riservati ai residenti in Z.C.S. e gratuitamente negli spazi a sosta promiscua nelle Z.C.S..

22 - Carabinieri, Polizia, Magistratura, Esercito.

Contrassegni con targa o senza per uso personale per accedere ad aree di sosta a disposizione di queste strutture. I contrassegni rilasciati per la Procura della Repubblica ed il Tribunale di Firenze potranno contenere all'interno del contrassegno i loghi previsti dalle ordinanze 3284/94 e 7301/00.

I contrassegni di questo tipo, salvo diversa eccezionale disposizione, saranno abilitati al transito **solo nel settore dove è ubicata l'area di sosta.**

Per gli "accasermati" militi o agenti con l'obbligo della dimora nelle caserme situate all'interno della ZTL, ma con la residenza al di fuori del Comune, saranno rilasciati contrassegni che consentono il transito e la sosta **solo** in parcheggi riservati o cortili interni alle strutture, ma con l'esenzione dal pagamento del canone annuale di servizio. Questi contrassegni, al pari di quelli per i residenti, non avranno una scadenza predefinita. L'elenco degli accasermati dovrà essere trasmesso a cura dei Comandi provinciali interessati, completo di: indirizzo della caserma in ZTL, nominativo, effettivo indirizzo anagrafico, targa dell'auto di proprietà. Con cadenza annuale dovrà essere inviata una nota di conferma, naturalmente in caso di variazione anticipata, questa dovrà essere tempestivamente comunicata

23 - Aziende produttrici o che effettuano il Commercio all'ingrosso di materiale farmaceutico:

Può essere rilasciato, previa richiesta, n. 1 contrassegno per ditta per veicoli di loro proprietà adibiti a trasporto merci, uso promiscuo o ad uso persone ma utilizzati per il trasporto di cose della ditta nel rispetto delle caratteristiche costruttive del veicolo (sono esclusi i veicoli con carrozzeria coupè e decappottabile)

24 - Veicoli di proprietà di ditte, anche con sede fuori Z.T.L., per trasporto valori e rappresentanza:

Può essere rilasciato contrassegno, a giudizio dell'Amministrazione, in seguito a documentata istanza.

25 – Scuolabus di istituti privati

I contrassegni saranno rilasciati per scuolabus con lunghezza inferiore a 7 metri ed avranno validità per quattro anni per tutti i settori della ZTL.

Il numero dei contrassegni rilasciati è a giudizio dell'Amministrazione, in seguito alla presentazione di documentata richiesta.

Per gli scuolabus in possesso di contrassegno di Noleggio con conducente e per quelli di pubbliche Amministrazioni vedasi quanto già stabilito al cap. V, punto 9 ed al cap.VI, punto 12.

Resta comunque in vigore anche la normativa sulla "ZTL Autobus" (ordinanza n. 2008/M/09318 e s.m.i.).

26 - Veicoli appartenenti ad Istituti di Vigilanza Privata e Trasporto Valori, Agenzie di investigazioni private.

Il numero dei contrassegni rilasciabili è a Giudizio dell'Amministrazione, a seguito di presentazione di documentata richiesta. Per veicoli particolarmente attrezzati al trasporto di valori può essere consentita anche la percorrenza delle corsie riservate.

Per le Agenzie d'investigazioni private saranno rilasciati fino a due contrassegni, ma non per il transito nelle corsie riservate. Sarà invece consentita la sosta per max. 1 ora negli spazi residenti ZTL e residenti e promiscui ZCS con l'obbligo di esposizione di un tagliando con l'indicazione dell'ora di arrivo

27 - Autocarri di proprietà d'Autotrasportatori c/o terzi:

Può essere rilasciato n. 1 contrassegno per ditta solo per autocarri con peso a pieno carico non superiore a 35 q.li.

La ditta deve essere regolarmente iscritta all'albo degli autotrasportatori per conto terzi e l'autocarro immatricolato per uso di terzi.

28 - Autocarri inferiori a 35 q.li p.p.c. di proprietà di ditte che effettuano il trasporto per commercio all'ingrosso di generi alimentari, bibite, gelati, surgelati:

Possono essere rilasciati n. 2 contrassegni per ditta.

La validità di questi permessi è limitata alle 11,30.

È consentita una breve sosta solo per il carico e scarico merci.

Per Autotrasportatori c/o terzi, o quando si tratti di furgoni frigoriferi, potranno eccezionalmente essere autorizzati autocarri che rientrano nelle seguenti dimensioni: p.p.c. 65 q.li - lung. 5,70 - largh. 2,10.

29 - Veicoli con p.p.c. inferiore a 35 q.li, adibiti a trasporto merci, ad uso promiscuo o comunque intestati ad attività artigianali e non, ed utilizzati per il trasporto delle attrezzature necessarie per interventi e riparazioni d'urgenza. Sono escluse dalla concessione del contrassegno le autovetture con carrozzeria AE, AD e BP (decappottabile e coupè). L'attività di pronto intervento per cui viene richiesto il permesso dovrà risultare alla voce "attività" del certificato camerale fra le seguenti:

- Impianti elettrici
- Impianti idraulici
- Lavori edili
- Fabbro o carpenteria generica
- Falegname generico o riparazione infissi
- Assistenza macchine per ufficio e computer
- Manutenzione ascensori
- Impianti di sicurezza ed allarme
- Riparazione elettrodomestici
- Impianti di antenna
- Impianti telefonici
- Impianti industriali
- Vetraio
- Riparazione distributori automatici
- Riparazione apparecchiature per bar e ristoranti
- Impianti frigo
- Impianti depurazione acqua
- Impianti condizionamento
- Impianti riscaldamento
- Tappezziere
- Apparecchiature elettromedicali
- Imprese di pulizie

Vengono comunque prese in considerazione anche casistiche diverse per le quali, a giudizio dell'Amministrazione, dall'esame della documentazione presentata si possa individuare la necessità di intervenire con urgenza.

Il relativo contrassegno è rilasciato, a discrezione dell'Amministrazione ed a seguito di documentata istanza, per attività di pronto intervento non programmabili, nel numero di 1 per ditta. È possibile il rilascio di un ulteriore contrassegno solo per le ditte che hanno sede nel Comune di Firenze ed una flotta aziendale superiore a 3 mezzi, salvo eccezionali deroghe per esigenze documentate.

Il contrassegno, **su cui saranno indicate al massimo tre targhe**, da utilizzare in alternativa per il trasporto dell'attrezzatura di lavoro (fotocopia dei libretti di circolazione - o autocertificazione completa dei dati necessari - dei veicoli su cui viene utilizzato, a rotazione, il contrassegno, dovrà essere depositata presso l'Ufficio Permessi della società Servizi alla Strada S.p.A.) dà diritto ad accedere in tutti i settori ed a sostare ove consentito in prossimità di dove è effettuata la riparazione **negli spazi riservati ai residenti nella ZTL.**

Questo contrassegno, recepito anche nelle rispettive normative e disciplinari, ha validità anche per:

- l'accesso alla Zona Pedonale di tipo B in tutto l'arco orario della sua validità, ma solo per interventi d'urgenza. La sosta dovrà essere limitata al tempo necessario per il carico e scarico dell'attrezzatura di lavoro;
- la sosta negli spazi regolamentati a sosta promiscua nelle Zone Controllo Sosta con pagamento a tariffa agevolata.

I contrassegni già rilasciati fino al 31/12/2005, senza indicazione della targa, manterranno la loro validità fino alla scadenza naturale quando saranno sostituiti con il nuovo modello.

30 - Veicoli non appartenenti alle categorie sopra indicate, per casistiche eccezionali a giudizio dell'Amministrazione. Eventuali altre estensioni di validità, oltre che per il transito, saranno specificate sul contrassegno e convalidate con timbro dell'ufficio. La durata di questi contrassegni sarà stabilita dall'A.C.. L'Amministrazione Comunale si riserva anche la potestà di operare deroghe sul numero dei contrassegni in precedenza fissati dalla presente normativa, in seguito all'esame di documentate istanze.

30/bis – Veicoli a trazione termica, elettrica o bimodale ad uso della **CAR SHARING S.R.L.** identificati con apposito logo che contraddistingue tutto il circuito nazionale ICS (autorizzazione come da ordinanza 2005/M/01464).

31 - MEDICI

Contrassegni del tipo bianco per tutti i settori con applicazione del logo dell'ordine dei medici. Tale contrassegno sarà rilasciato ai medici convenzionati in medicina generale e pediatria del Comune di Firenze tenuti per legge ad intervenire a casa del paziente per visita e che hanno il proprio ambulatorio in una strada compresa nell'area della Z.T.L. (logo di colore verde) o al di fuori di essa (logo di colore bianco)

Il contrassegno è rilasciato su richiesta presentata dall'Ordine o, se presentata direttamente dall'interessato, dopo aver consultato l'Ordine per la trasmissione del contrassegno con logo e n° iscrizione:

- **il contrassegno con targhetta verde per Medici con ambulatorio all'interno della Z.T.L.** dà diritto al transito ed alla sosta nei pressi dell'ambulatorio **a partire dalle 7,30 fino alle 19,30**

- **il contrassegno con targhetta bianca per Medici con ambulatorio al di fuori della Z.T.L.** dà diritto, sempre nell'orario 7,30/19,30, solo alla sosta nei pressi dei pazienti da visitare in ZTL per un massimo di 2 ore.

La sosta è consentita in deroga ai divieti stabiliti in base agli artt. 6 e 7 C.d.S, ma non nei casi in cui si incorra in contravvenzione a quanto disposto dall'art.158 C.d.S.

Entrambe le tipologie di contrassegni danno diritto alla sosta anche negli spazi riservati ai residenti e, gratuitamente, negli spazi a sosta promiscua delle Zone Controllo Sosta.

Dalle **ore 19,30 alle ore 7,30** è consentita la sosta nei parcheggi per residenti **per 1 ora e 30 min.** con esposizione di un tagliando con la scritta "Medico in visita domiciliare" e l'indicazione dell'ora di arrivo.

I contrassegni sono rilasciati soltanto per Medici convenzionati col S.S.N. in medicina generale e pediatria del Comune di Firenze, ed avranno durata max quadriennale.

Ogni medico, anche non convenzionato col S.S.N., può comunque ottenere presso le Sezioni Territoriali della Polizia Municipale e le sedi della società Servizi alla Strada S.p.A. un nulla osta temporaneo di transito e sosta (max 2 ore) per visita domiciliare in ZTL (vedi precedente punto 7/1). Questi medici, potranno ottenere un contrassegno identificativo rilasciato dall'ordine dei Medici con la scritta "medico in visita" che, corredato di volta in volta da un biglietto indicante l'ora di arrivo, consentirà la sosta per un massimo di 2 ore negli spazi per residenti in ZTL e Z.C.S. e gratuitamente, sempre per due ore, negli spazi a sosta promiscua i nelle Z.C.S. e comunque anche in deroga ai divieti stabiliti in base agli artt. 6 e 7 del C.d.S., ma non nei casi in cui si incorra in contravvenzione a quanto disposto dall'art. 158 del C.d.S. **Si conferma comunque che questo contrassegno ha validità solo per la sosta e non costituisce autorizzazione all'accesso alla ZTL.**

I Medici titolari del contrassegno con targhetta bianca che non hanno o hanno pochissimi clienti residenti in ZTL e che quindi solo raramente devono accedere all'area interdetta, possono non ritirare il telepass. In tal caso il contrassegno perderà la sua validità per quanto riguarda la ZTL, mantenendola invece per le ZCS, ed in caso di saltuarie visite in ZTL dovranno munirsi di N.O. temporaneo presso le Sezioni Territoriali della Polizia Municipale e le sedi della società Servizi alla Strada S.p.A. (punto 7/1).

31/bis – RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO CON CAMPIONARIO VOLUMINOSO

Saranno individuate in collaborazione con le Associazioni di categoria, le figure professionali che hanno necessità di lavoro in ZTL con alta frequenza e che sono impossibilitate a trasportare il campionario

utilizzando i mezzi pubblici. A questi potrà essere rilasciato un contrassegno che avrà validità per tre giorni la settimana e per un massimo di 4 ore per ciascun giorno frazionabili in max 2 periodi identici per ogni giorno. Le richieste presentate saranno sottoposte a giudizio discrezionale dell'A.C.. I permessi per rappresentanti consentono la sosta negli spazi residenti con esclusione del settore A. Per i rappresentanti di preziosi sarà consentito l'accesso alla zona pedonale ed anche la sosta nei parcheggi residenti del settore A. Per la tipologia dei veicoli a cui rilasciare i contrassegni, si seguiranno gli stessi criteri del "trasporto merci" (vedi cap. IX, punto 35).

PARTE OTTAVA: CONTRASSEGNO E TELEPASS SENZA CANONE (solo settore di appartenenza)

VIII – PER LE CATEGORIE DI UTENTI SOTTO RIPORTATE E' AUTORIZZATO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE, IN DEROGA AL DIVIETO, CON:

- **esibizione di contrassegno identificativo**
- **l'acquisto, l'abilitazione di quello autostradale, o il noleggio di un apparato telepass presso l'Ufficio Contrassegni della soc. concessionaria Servizi alla Strada S.p.A.**

Corrispettivi e tariffe sono quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale.

32 - RESIDENTI

Per autovetture intestate a persone anagraficamente residenti nella Z.T.L..

E' rilasciato un solo contrassegno per famiglia anagrafica residente in Z.T.L., con la possibilità di riportare l'indicazione di più targhe (max tre).

E' consentita anche la sosta negli appositi spazi nel settore di appartenenza. Solo per i Residenti nel Sett. "A", sul cui contrassegno non è indicata alcuna lettera, è consentito il transito e la sosta in tutti i settori della Z.T.L.

I contrassegni del tipo "Residente" per i Settori B, C, D, E danno diritto al transito ed alla sosta negli appositi spazi anche in un settore diverso dal proprio **solo dalle ore 7.30 alle 8.30.**

Se il veicolo è in corso di volturazione può essere accettata dichiarazione sostitutiva che è iniziata pratica in tal senso presso P.R.A. o delegazione A.C.I. o Agenzia autorizzata.

Deroghe sull'intestazione dell'auto possono essere accolte nei seguenti casi:

- Autoveicoli in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a persona anagraficamente residente nella Z.T.L.
- Autoveicoli di proprietà, in leasing o a noleggio a lungo termine con contratto intestato a ditte e dati in uso esclusivo a dipendente o titolare residente in zona a Traffico limitato. Questa deroga è ammessa solo quando il residente è titolare di patente auto, e NON è ammessa quando trattasi di autocarri dati in uso a dipendenti.
- Autoveicoli intestati al coniuge o a parenti di primo grado (padre e/o madre, figli) concessi in uso esclusivo a residenti in ZTL. Anche in questo caso il residente deve essere titolare di patente auto.

Autoveicoli di proprietà o rientranti nella fattispecie indicata ai punti precedenti, di persone anagraficamente residenti al di fuori della Province di Firenze e di Prato e domiciliati, in locale adibito ad abitazione, temporaneamente nella ZTL per motivi di lavoro e soggetti a trasferimento, o per cure mediche. Altre casistiche di domiciliati, sempre residenti al di fuori della Province di Firenze e di Prato, impossibilitati per giustificati motivi a prendere la residenza in Firenze, dovranno essere valutate dall'A.C. Non sono in ogni caso autorizzati domiciliati in appartamenti occupati anche da persone anagraficamente residenti già in possesso di permesso, o più domiciliati nello stesso appartamento.

I contrassegni per domiciliati ed il relativo telepass avranno la validità massima di un anno, rinnovabile su richiesta a giudizio dell'Amministrazione.

I contrassegni del tipo RESIDENTE sono rilasciati anche ai "Frontisti" sul perimetro esterno della ZTL residenti nelle seguenti strade e piazze:

P.ZA VITTORIO VENETO,

V.LE F.LLI ROSSELLI - lato nn. cc. pari nel tratto compreso fra v. Iacopo da Diacceto e p.za V.Veneto.

P.LE PORTA AL PRATO: dal n. cv 37 al 49

V. IACOPO DA DIACCETO: lato nn.cc. dispari.

V. ALAMANNI: lato nn.cc. dispari nel tratto compreso fra il n. cv 1 ed il 15

P.ZA STAZIONE.

V.LE F.STROZZI - lato nn. cc. pari nel tratto compreso fra il n. cv 2 ed il 30.

V.LE S. LAVAGNINI - lato nn. cc. dispari

P.ZA LIBERTA' : nn.cc. 1 e 2

V.LE MATTEOTTI: lato nn. cc. dispari.

P.ZA ISIDORO DEL LUNGO.

P.LE DONATELLO : dal n.c. 1 al 13.
V.LE GRAMSCI - lato nn. cc. dispari
P.ZA CESARE BECCARIA: nn.cc. 3 e 5.
VIA PAOLIERI - P.ZA GHIBERTI - VIA S.VERDIANA.
V.LE GIOVANE ITALIA - lato nn.cc. dispari
VIA TRIPOLI: lato nn.cc. pari
LUNG. DELLE GRAZIE .
PIAZZA DE'MOZZI nn.cc. 3,4,5 e 6
B.GO S.FREDIANO – lato nn.cc. dispari da p.za de'Nerli a v.le Ariosto
VIALE L.ARIOSTO – lato nn.cc. dispari dal n. cv 1 al n. cv 11
VIA S. ONOFRIO – lato nn.cc. dispari

Salvo quelli per domiciliati, i contrassegni "RESIDENTE" rilasciati dall'Ufficio Contrassegni della società Servizi alla Strada S.p.A. (con dicitura "validi fino a revoca") non dovranno più essere rinnovati, in quanto validi finché non ci saranno cambiamenti di indirizzo. In questo caso dovranno essere riconsegnati alla soc. Servizi alla Strada S.p.A e comunque il telepass a questi abbinato sarà disabilitato rendendo inutilizzabile il contrassegno cartaceo.

Per coloro che hanno richiesto la residenza, ma che non sono ancora iscritti nei registri anagrafici, sarà rilasciato un contrassegno provvisorio, sostituito dopo 3-4 mesi, ottenuta l'iscrizione anagrafica, da quello definitivo. Nel periodo di validità del contrassegno provvisorio non sarà rilasciato il telepass, ma sarà inserita la targa in "lista bianca".

PARTE NONA – CONTRASSEGNO, TELEPASS E CANONE DI SERVIZIO (solo settore di appartenenza)

IX – PER LE CATEGORIE DI UTENTI SOTTO RIPORTATE E' AUTORIZZATO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE. IN DEROGA AL DIVIETO. CON:

- **esibizione di contrassegno identificativo**
- **l'acquisto, l'abilitazione di quello autostradale, o il noleggio di un apparato telepass presso l'Ufficio Contrassegni della soc. concessionaria Servizi alla Strada**
- **pagamento del canone annuale di servizio**

Corrispettivi e tariffe sono quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale.

33 - AUTORIMESSE PRIVATE

Veicoli di Enti o privati che possono disporre di autorimesse o comunque di aree private nella zona interdetta.

Il numero massimo dei contrassegni è relativo alla capienza dei posti auto delle aree private. Per la determinazione di questi deve essere effettuato sopralluogo da parte dell'Ufficio tenendo conto di eventuali ostacoli fisici che impediscono le manovre.

E' consentito il solo transito.

I contrassegni scaduti, o in corso di validità, ma a cui non si ha più diritto in conseguenza della mancata disponibilità del posto auto, devono essere riconsegnati all'Ufficio Contrassegni della società Servizi alla Strada S.p.A., i cui addetti possono ritirarli direttamente o disporre il ritiro da parte della Polizia Municipale.

La validità di questi contrassegni e della conseguente abilitazione del telepass, sarà al massimo di 4 anni (rinnovabili), ma potrà essere anche inferiore in relazione alla disponibilità del posto auto.

34 - AUTORIMESSE COMMERCIALI

Vengono rilasciati ai titolari di tali tipi di attività un numero di contrassegni e telepass pari alla capienza del garage, come risulta dal certificato prevenzione incendi, moltiplicato per due. I contrassegni danno diritto al solo transito nel settore di appartenenza. Per il servizio di presa in carico e riconsegna delle auto dei clienti degli alberghi, saranno rilasciati un numero limitato di permessi e telepass con validità per tutti i settori ed anche eccezionalmente per alcune corsie riservate. Questa deroga sarà comunque soggetta alla discrezionalità dell'Amministrazione in seguito a documentata istanza, per cause di forza maggiore e per misure tese a limitare l'inquinamento urbano. Sul contrassegno, oltre al numero dello stesso, non sarà indicata la targa ma solo il nome dell'autorimessa.

Il titolare dell'autorimessa deve tenere un registro, che deve essere conservato per la consultazione almeno per cinque anni, sul quale annotare i destinatari dei tagliandi con relative targhe, in modo da poter sempre risalire all'usufruttuario in caso di contenzioso. Ai fini della tenuta di tale registro, le autorimesse potranno inviare una mail contenente copia informatica o scannerizzata di ogni aggiornamento dello stesso ad una casella di posta certificata della società affidataria, per ottenerne indietro la certificazione della data e

del contenuto che, a cura della società affidataria stessa, sarà messo a disposizione anche della Polizia Municipale e della Direzione Mobilità in caso di contenzioso e per controlli a campione.

Per i clienti saltuari si applica quanto stabilito al capo II punto 5 e 5/bis.

L'A.C. potrà effettuare controlli sulle targhe inserite in lista bianca per verificare, fra le altre cose, che le iscrizioni siano effettivamente riservate a clienti saltuari. L'eventuale accertamento di comportamenti non conformi alla normativa avrà come conseguenza la sospensione o la revoca dell'abilitazione all'inserimento. A tal proposito si stabilisce che una targa con una frequenza di accessi superiore a otto (8) al mese non può essere considerata saltuaria e quindi non ne sarà consentito l'inserimento in lista bianca.

35 – TRASPORTO MERCI IN CONTO PROPRIO PER ATTIVITÀ ECONOMICHE

Per ogni tipo di attività commerciale, artigianale, alberghiera (escluso uffici, se non per trasporto valori), che abbia sede nella Z.T.L. è rilasciato un singolo contrassegno per ogni autocarro ed un permesso con massimo tre targhe per veicoli intestati alla ditta adibiti ad uso promiscuo (persone e cose) o comunque intestati alla ditta o al titolare della stessa o socio, ed utilizzati nel rispetto delle caratteristiche costruttive del veicolo, per il trasporto di cose della società. Non saranno rilasciati contrassegni per veicoli uso persone con carrozzeria AE ed AD (decappottabile e coupè) ed autovetture ingombranti non immatricolati autocarro (ordinanza 2004/M/09189 e s.m.i.).

Per attività di commercio di preziosi non è richiesto che il veicolo sia adibito a trasporto merci e pertanto non si applicano le preclusioni per veicoli con carrozzeria AE, AD e BP. Inoltre, per attività di questo tipo con sede in Zona Pedonale di tipologia "B" come definita dall'ord. 2007/M/05650 e s.m.i., l'autorizzazione al transito sarà valida anche al di fuori degli orari stabiliti per il trasporto merci.

Il contrassegno da diritto al transito e ad una breve sosta solo per il carico e scarico delle merci e consente anche in un settore diverso dal proprio l'accesso dalle 7,30 alle 9,30 e la circolazione entro le 10,00. e nel settore E dalle 15 alle 16,30.

La sosta prolungata è consentita solo per autocarri o per veicoli adibiti ad uso promiscuo, negli spazi individuabili da apposita segnaletica e realizzati in via sperimentale all'interno dei settori "D" ed "E" della Z.T.L..

35/bis – SENZA TIPOLOGIA

Veicoli di privati per accompagnamento minori ad asili, scuole materne ed elementari: i contrassegni avranno validità limitata agli orari di accesso ed uscita (3 fasce orarie di 45 minuti cadauna e fra un orario e l'altro dovrà comunque esserci un intervallo minimo di 30 min.), saranno legati al settore interessato ed avranno la durata dell'anno scolastico. In caso di più figli iscritti nello stesso edificio scolastico con orari di ingresso e/o uscita diversi, sono concesse tre fasce orarie max 1 ora e 30 min. e fra un orario e l'altro dovrà comunque esserci un intervallo minimo di 30 min..

I contrassegni per veicoli di privati "senza tipologia" saranno rilasciati anche per cure fisiche, assistenza domiciliare (sosta autorizzata max 1 ora) e per altre casistiche a giudizio dell'A.C.. La validità del contrassegno sarà solo per il settore interessato e la durata sarà commisurata alla certificazione medica o all'esigenza che ha determinato il rilascio e comunque per massimo 1 anno.

Contrassegni senza tipologia potranno essere rilasciati anche per dipendenti dell'A.C. impiegati in servizi particolari, per esigenze di servizio, sempre a giudizio dell'Amministrazione.

Il numero, la durata e la validità dei contrassegni rilasciati è a giudizio dell'Amministrazione in seguito alla presentazione di documentata richiesta.

Non saranno rilasciati ad autovetture ingombranti (ordinanza n. 2004/M/09189 e s.m.i.).

X - PERMESSI PROVVISORI PER LE CATEGORIE DI UTENTI SOTTO RIPORTATE - E' AUTORIZZATO IL TRANSITO IN UN SINGOLO SETTORE O IN PIU' SETTORI, IN DEROGA AL DIVIETO, CON:

- **esibizione di contrassegno identificativo**
- **apparato telepass fornito in noleggio da parte dell'Ufficio Contrassegni della soc. concessionaria Servizi alla Strada alle tariffe stabilite dall'amministrazione comunale.**
- **Pagamento di canone di servizio**

36 - PERMESSI PROVVISORI

Tali permessi, la cui durata va da 3 giorni a 6 mesi (rinnovabili se permangono le necessità) sono rilasciati dall'Ufficio Contrassegni della società Servizi alla Strada S.p.A. per lavori od altre necessità, a giudizio dell'Amministrazione. Di norma hanno validità per il transito e per la sosta limitatamente al tempo necessario al carico e scarico a condizione di non creare intralcio per la circolazione.

Per necessità di lavoro continuative dovute a cantieri aperti (ad esclusione delle attività di consegna di merci già regolamentate con orari dall'A.C.), dovrà essere da parte del richiedente compilato e sottoscritto un apposito stampato. Tale stampato comprende la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sulla natura e durata dei lavori e deve comunque contenere tutte le indicazioni necessarie perché l'ufficio possa procedere a controlli e sopralluoghi come previsto dal D.P.R. 445/2000. In ogni caso viene rilasciata subito l'autorizzazione richiesta disponendo eventuali controlli in un tempo successivo.

I permessi del tipo provvisorio potranno avere validità, oltre che per la ZTL, anche per le Zone Pedonali. Quando sia necessaria la chiave per l'apertura delle catene la medesima sarà consegnata contestualmente al contrassegno previo pagamento di una cauzione di 30 Euro che sarà trattenuta in caso di non riconsegna della chiave entro 30 giorni dalla scadenza della relativa autorizzazione.

Sulle autorizzazioni valide anche per la Zona Pedonale deve essere riportata la dizione: "sosta consentita SOLO per le operazioni di carico e scarico".

I permessi per lavori saranno rilasciati solo per autocarri, per veicoli adibiti ad uso promiscuo e per veicoli intestati alla ditta ed utilizzati, nel rispetto delle caratteristiche costruttive del veicolo, per il trasporto di attrezzature per lavoro, con esclusione degli autoveicoli con carrozzeria AD, AE e BP (coupè e decappottabile), delle autovetture ingombranti non immatricolate come autocarro (ordinanza n. 2004/M/09189 e s.m.i.) o di altra tipologia a giudizio dell'A.C.. Per gli autocarri può essere rilasciato un contrassegno per ogni veicolo. Per gli altri tipi di veicoli saranno adottati criteri limitativi: un permesso ogni tre veicoli. Questi criteri potranno essere ampliati in presenza di più cantieri contemporanei.

Quando possibile e subordinatamente all'osservanza di particolari restrizioni, potrà essere autorizzata anche la sosta nei pressi del luogo di lavoro solo per autocarri e comunque non all'interno del Settore "A" e Zona Pedonale. Tale deroga potrà essere rilasciata solo dall'Ufficio Contrassegni di P.zza della Libertà 12 – CUBO 8 della Società Servizi alla Strada S.p.A. previo parere favorevole della Sezione Territoriale di competenza della Polizia Municipale e della Direzione Mobilità.

Per quanto riguarda l'area a fianco di Palazzo Vecchio (Via dei Gondi - P.zza Signoria lato porta carraia) le autorizzazioni saranno concesse solo per l'accesso mentre per la sosta potranno essere rilasciate solo dalla Sezione Territoriale Zona Centrale in via delle Terme n. 2.

I permessi provvisori sono rilasciati per il transito nel solo settore all'interno del quale si trova il cantiere. Quando sono interessati più settori il permesso sarà valido per tutte le zone, in tal caso sul permesso provvisorio sarà specificata tale validità. L'autorizzazione alla sosta non sarà comunque concessa per il Settore "A".

I permessi provvisori potranno essere rilasciati anche per autocarri con p.p.c. superiore a 35 q.li purché Euro 1 o successivi, salvo le deroghe stabilite con ordinanza 2007/01209 e s.m.i., con l'indicazione dell'itinerario su apposito stampato.

Quando necessario per motivi di ingombro e di viabilità, sentito il parere della Polizia Municipale e/o della Direzione Mobilità, potrà essere autorizzato il transito anche nelle corsie riservate.

Anche i permessi riferiti a manifestazioni e quelli che non rientrano fra le casistiche dei lavori per durata superiore ai 3 gg. saranno rilasciati dall'Ufficio Contrassegni della società Servizi alla Strada S.p.A. secondo le indicazioni della Direzione Mobilità-Ufficio Manifestazioni.

I permessi del tipo "provvisori" di cui al presente punto possono essere rilasciati, previa richiesta motivata e a giudizio dell'A.C., anche per altre necessità lavorative.

La validità di questi permessi può essere portata ad un anno nel caso di contratti per lavori, pronto intervento o manutenzione con Enti Pubblici, Toscana Energia, Publiacqua, Quadrifoglio, ASL, ENEL.

PARTE DECIMA: NORME E DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI I PERMESSI

XI - E' CONSENTITO IL SOLO TRANSITO, in deroga ai suddetti divieti, anche nelle seguenti strade non appartenenti al proprio specifico settore:

37 - Per gli "Autorizzati Settore A":

Via Agnolo; Via Cavour; Via La Pira; Via Lamarmora; Via Guelfa; v. S.Gallo, v. Salvestrina, via Bufalini, v. S.Egidio, p.za Salvemini; Via Alfani; Via Pilastrì; Via G. Carducci; Via G.B. Niccolini; Via Leopardi; lung. Vespucci; Ponte alla Carraia; l.no Soderini; l.no Guicciardini; Ponte S.Trinita; b.go Ognissanti; v. Fossi; v. Benci; c.so Tintori; v. Verdi; v. Fiesolana; v. Bardi; v. Guicciardini; p.za Pitti; p.za S.Felice; v. Maggio; v. Ghibellina, v. Romana, v. Arazzieri, lung.Torrigiani, v. S.Caterina d'Alessandria, p.za Indipendenza, via Nazionale, p.za Unità, v. Melarancio.

38 - Per gli "Autorizzati Settore B":

v. Cavour, v. Arazzieri, v. S.Gallo, v. Guelfa; v. S.Caterina d'Alessandria, p.za Indipendenza, via Nazionale, via Guelfa

39 - Per gli "Autorizzati Settore C":

v. Alfieri; v. Giusti nel tratto Pinti-D'Azeglio; b.go Pinti nel tratto compreso fra Giusti e Laura; v. Laura, v. Pergola, v. Alfani, v. S.Egidio, p.za S.M.Nuova, v. Bufalini, v. Pilastrini, v. Carducci, v. Niccolini, v. Leopardi; v. del Giglio, v. Panzani; v. dei Conti, v. Cerretani nel tratto compreso tra via dei Conti e via Panzani.

40 - Per gli " Autorizzati Settore D":

p.za N.Sauro, lung. Soderini, p.za Ottaviani, v. Spada, v. Moro, v. Belle Donne, p.za S.M.Novella o in alternativa Croce al Trebbio, v. Rondinelli, v. Banchi, p.za S.M. Novella, c.so Tintori, v. Benci, ponte alla Grazie, lung. Torrigiani, v. Guicciardini, p.za Pitti, p.za S.Felice, via Maggio, ponte S.Trinita, lung.Corsini, p.za Goldoni, via Romana, p.za Tasso, v. del Leone, v. dell'Orto, v. Drago d'Oro, v. Cardatori, p.za Nerli.

41 - Per gli" Autorizzati Settore E" (in questi itinerari è consentito il transito a tutti i veicoli adibiti a trasporto merci o ad uso promiscuo con p.p.c. inferiore a 35 q.li anche se privi di autorizzazione contrassegno per la Z.T.L. limitatamente all'orario dalle 15 alle 16,30 purché in possesso di telepass secondo quanto stabilito al capo VI, punto 15):

Lungarno Vespucci (nel tratto fra il Ponte Vepucci ed il Ponte alla Carraia), Ponte alla Carraia, ponte S.Trinita, lung. Corsini, p.za Goldoni, b.go Ognissanti, c.so Tintori, v. Benci, ponte alla Grazie.

EVENTUALI VARIAZIONI AGLI ITINERARI DI CUI SOPRA PER MOTIVI CONTINGENTI (ES. CHIUSURE DI STRADE PER LAVORI) POTRANNO ESSERE STABILITE DI VOLTA IN VOLTA CON APPOSITE ORDINANZE.

XI BIS - E' CONSENTITO IL TRANSITO IN DEROGA AI DIVIETI ESISTENTI SUL LUNG. ACCIAIUOLI E L'USCITA ATTRAVERSO V.LO DELL'ORO E B.GO SS.APOSTOLI (ZONA PEDONALE) A:

42 - ai titolari dei contrassegni di cui al capo IV paragr. 26 della presente ordinanza anagraficamente residenti nelle strade sopra indicate nonché nelle vie: lung. Archibusiari e M.L. dei Medici, p.tta Del Bene, v.lo dell'Oro, p.za del Pesce, v. Lambertesca, v. Girolami, v. Georgofili, b.go SS.Apostoli, v.lo Marzio, p.za S.Stefano, via Por S.Maria (nel tratto fra b.go SS.Apostoli e lung. Acciaiuoli), lung. Acciaiuoli. È consentita anche la sosta in eventuali appositi spazi.

43 - ai titolari dei contrassegni tipo Autorimessa o trasporto merci/senza tipologia che dispongono di area privata per ricoverare il veicolo nel lungarno Acciaiuoli o che hanno la sede della propria attività nelle strade elencate al par.42. Per gli autorizzati con contrassegno trasporto merci è consentita una breve sosta per il carico e scarico.

44 - ai veicoli adibiti a trasporto merci impiegati per lavori nelle strade sopra elencate nell'orario: 7,30 – 10 in possesso di autorizzazione del tipo specificato al capo VI punti 14 e 15, e dopo tale orario, solo ai titolari di permesso temporaneo o provvisorio su cui sia indicata tale validità.

E' consentita la fermata per il solo carico e scarico.

45 - veicoli impiegati per necessità temporanee ed eccezionali con specifica autorizzazione.

XII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL SETTORE "E":

46 - I veicoli in possesso del contrassegno del tipo "trasporto merci" del settore "E" sono autorizzati alla sosta negli appositi spazi ubicati in p.za del Carmine, via dei Tessitori, via del Presto di S.Martino e l.no Torrigiani. In tali spazi è autorizzata la sosta anche ai veicoli in possesso del contrassegno "Artigiani in riparazione d'urgenza".

47 - limitatamente a un solo contrassegno per ditta, e solo per le seguenti attività commerciali ed artigianali:

- Produzione con rapporti di sub forniture
- Restauro mobili
- Produzione pane e pasticceria
- Generi alimentari con consegna a domicilio
- Distribuzione gas in bombole e legna

È consentita la sosta anche nei parcheggi dei residenti settore "E", tale estensione dell'autorizzazione dovrà essere richiesta dall'interessato e chiaramente indicata sul contrassegno.

Per selezionare le richieste per il rilascio di questo tipo di permessi l'Amministrazione potrà avvalersi della consulenza delle Associazioni di categoria.

48 - È consentito il transito all'interno del Settore "E" della Z.T.L. dei veicoli immatricolati ad uso promiscuo o per trasporto cose con p.p.c. non superiore a 35 q.li anche nell'orario dalle 15 alle 16,30 in possesso di telepass con relativa abilitazione, come stabilito al capo VI punto 15.

XIII - ITINERARI DI TRANSITO CONSENTITO E DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SETTORI "B", "C", "D", "E":

A) P.ZA TASSO - V. DEL CAMPUCCIO (nel tratto p.za Tasso - v. Serragli) - V. SERRAGLI (tratto v. Campuccio - p.za Calza) - P.ZA CALZA.

B) P.ZA E VIA DEL TIRATOIO - VIA DEL PIAGGIONE - P.ZA DEL CESTELLO - LUNG. SODERINI (tratto p.za Cestello - Ponte Vespucci)

C) VIA ORTI ORICELLARI (nel tratto fra v. Alamanni e v. Scala) - VIA DELLA SCALA (nel tratto compreso fra v. Orti Oricellari e v.le Rosselli).

D) VIA SANTA CATERINA DA SIENA - VIA DELLA SCALA (nel tratto compreso fra v. S. Caterina da Siena e v.le Rosselli).

E) VIA MELEGNANO - B.GO OGNISSANTI (nel tratto compreso fra v. Melegnano e v. Il Prato) - VIA IL PRATO o in alternativa VIA CURTATONE

F) VIA IL PRATO - VIA CURTATONE e LUNGARNO A. VESPUCCI (nel tratto compreso fra il Ponte Vespucci e v. Curtatone).

G) VIA S. CATERINA D'ALESSANDRIA, P.ZA INDIPENDENZA (carreggiata fra v. S. Caterina d'Alessandria e v. Nazionale), VIA NAZIONALE, LARGO F.LLI ALINARI, P.ZA STAZIONE. In alternativa dall'incrocio con via Guelfa: VIA GUELFA (nel tratto fra v. Nazionale e v. Panicale), VIA PANICALE (oppure v. Taddea, v. Rosina), P.ZA MERCATO CENTRALE, VIA CHIARA, VIA NAZIONALE, LARGO ALINARI, P.ZA STAZIONE, VIA VALFONDA.

H) P.ZA TASSO dall'uscita del parcheggio lungo le mura fino all'immissione nella carreggiata di collegamento fra il v.le Petrarca e v.le Pratolini

I) P.ZA DELLA CALZA per l'accesso al Parcheggio Oltrarno lungo le mura e per la sosta momentanea per il rilascio permessi temporanei c/o distaccamento P.M. Porta Romana.

L) V. ALFIERI, P.ZA D'AZEGLIO, V. GIUSTI, B.GO PINTI, V. LAURA, V. PERGOLA, V. S.EGIDIO, V. BUFALINI, V. SERVI, V. CASTELLACCIO, P.ZA BRUNELLESCHI (PARCHEGGIO PER OSPEDALE S.M.NUOVA), V. ALFANI, V. PILASTRI, V. CARDUCCI, V. NICCOLINI, V. LEOPARDI

M) VIA DELL'AGNOLO (tratto compreso fra v.le Giovine Italia e v. S. Verdiana), VIA GHIBERTI, VIA DELLA MATTONAIA

PER GLI ITINERARI A e B è consentito il transito ai veicoli diretti ai parcheggi pubblici a pagamento ubicati in p.za Cestello e p.za della Calza nonché di coloro che hanno la necessità di recarsi presso le attività artigianali e commerciali presenti nel Settore "E". È consentita la sosta per 30' negli spazi identificati con apposita segnaletica lungo tali itinerari.

NELL'ITINERARIO G è consentito il transito ai veicoli diretti al parcheggio sottostante il Mercato Centrale e, limitatamente alla piazza Indipendenza, per l'accesso alle strutture sanitarie ed agli istituti di analisi ivi ubicati ai veicoli che trasportano persone con gravi difficoltà di deambulazione o materiale sanitario, nonché dei medici reperibili con carattere di urgenza. Per l'uscita da via Ridolfi deve essere consegnato un contrassegno da parte degli istituti sanitari, in cui è indicata la data, la targa e l'orario (vedi normativa Aree Pedonali Ord. 2007/M/05650 e s.m.i.).

NEGLI ITINERARI C e D è consentito il transito in uscita dalla Z.T.L. per i veicoli provenienti da v. Alamanni e p.za Stazione

NELL' ITINERARIO F è consentito il transito per i veicoli provenienti dal ponte Vespucci e diretti verso il p.le di Porta al Prato ed ai parcheggi ubicati lungo v. Il Prato e sul lung. Vespucci fra v. Curatone e v. Palestro.

NELL'ITINERARIO L è consentito il transito solo ai veicoli condotti (o che accompagnano) persone che devono recarsi all'Ospedale di S.M.Nuova o al Presidio Orbatello (via della Pergola) per ricevere prestazioni sanitarie.

La persona che riceve la prestazione sanitaria dovrà ritirare alla portineria dell'ospedale o durante l'accettazione medica, un apposito stampato su cui indicare le proprie generalità, la targa dell'auto utilizzata per l'accesso da via Alfieri, il giorno e l'ora di arrivo alla struttura sanitaria. Questo stampato, in doppia copia, dovrà essere timbrato e firmato dall'incaricato che ha fornito la prestazione medica. Una copia del tagliando dovrà essere lasciata a cura dell'utente in una cassetta postale chiusa a chiave nei pressi dell'ingresso della struttura sanitaria. La seconda copia dovrà essere conservata dall'interessato per almeno 150 gg. per eventuali contestazioni.

Il contenuto della cassetta postale, sarà prelevato da incaricato della società Servizi alla Strada S.p.A. e recapitato all'ufficio contrassegni della soc. stessa, dove i tagliandi saranno conservati e dove si provvederà all'inserimento delle targhe in una lista bianca temporanea.

La mancanza o il rifiuto di fornire i dati richiesti, costituirà impedimento per l'autorizzazione all'accesso ed il transito in ZTL sarà considerato in violazione.

La sosta nel parcheggio pubblico a pagamento di p.za Brunelleschi è consentita solo ai veicoli in possesso del tagliando che si può ritirare al distributore automatico posto all'inizio di via Alfieri prima della porta telematica, come previsto anche dal "disciplinare tecnico per i parcheggi a pagamento in affidamento di servizio".

NELL'ITINERARIO M è consentito il transito, oltre al rifornimento merci ed agli operatori del mercato, anche a coloro che sono diretti alle attività commerciali ed artigianali situate lungo tale direttrice. La disciplina delle soste è stabilita con apposita ordinanza.

Negli itinerari A, B, C, D, E, F, G, H è consentito altresì il transito per accedere alle autorimesse che si trovino sugli stessi.

NEGLI ITINERARI B, C e D oltre a quanto sopra è consentito il transito ai veicoli diretti agli spazi riservati alle FF.AA., Polizia, Procura e Tribunale dei Minorenni situati in p.za del Cestello, p.za del Tiratoio e v. della Scala.

Per le autorimesse commerciali e private situate lungo gli itinerari A,B,C,D,E,F,G e H sopra elencati, non sono rilasciate le autorizzazioni di transito del tipo AUTORIMESSA di cui ai paragrafi 33 e 34 della presente ordinanza.

Eventuali variazioni agli itinerari di cui sopra per motivi contingenti (es. chiusure di strade per lavori) potranno essere stabilite di volta in volta con apposite ordinanze.

XIV - DISPOSIZIONI COMUNI:

49 – Modalità di utilizzo dei titoli autorizzatori e sanzioni accessorie

Per le casistiche previste nella presente ordinanza per l'accesso alla ZTL dai varchi sorvegliati con porte telematiche è obbligatorio l'utilizzo congiunto del contrassegno e del telepass a questo abbinato. Per l'accesso dai varchi sorvegliati telematicamente l'utilizzo separato, o del solo contrassegno cartaceo (se non si è ritirato il telepass) non costituisce titolo autorizzatorio e sarà perseguito di conseguenza. È consentito l'utilizzo del solo contrassegno cartaceo per l'accesso dai varchi non sorvegliati da porte telematiche.

Il contrassegno, per le casistiche stabilite dalla presente normativa, costituisce l'unico elemento che consente il riconoscimento degli interessati nell'esercizio del proprio diritto da parte degli agenti preposti al controllo. Pertanto, la mancata esposizione dello stesso in maniera ben visibile nella parte interna del parabrezza è da considerare equivalente alla mancanza del titolo autorizzatorio e rende il veicolo soggetto alle sanzioni previste dal C.d.S..

È assolutamente vietato l'uso di fotocopie dei contrassegni.

È altresì vietato l'uso di un apparato telepass su veicolo diverso da quello per cui è stato rilasciato, oppure l'utilizzo dell'apparato telepass abbinato a più targhe per consentire l'accesso alla ZTL per tutti i veicoli a cui è associato l'apparato senza aver provveduto a far uscire dalla ZTL gli altri veicoli se entrati in

precedenza.

L'uso dei titoli autorizzatori (contrassegno e telepass) in maniera difforme a quanto previsto dalla presente ordinanza, oltre alle sanzioni previste dal vigente C.d.S. e fatto salvo il risarcimento del maggior danno, potrà dar luogo anche al provvedimento di sospensione o, in caso del ripetersi di comportamenti non consentiti, di revoca dell'autorizzazione.

In particolare, le infrazioni sotto elencate comporteranno l'adozione dei seguenti provvedimenti:

- a) Per l'uso di fotocopie di contrassegno riportante più numeri di targa: sospensione di 3 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.
- b) Per contraffazione di contrassegno: sospensione di 6 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di quattro anni dalla data della prima infrazione.
- c) Per aver ottenuto un duplicato del contrassegno con denuncia di furto o smarrimento, ed essere trovato in possesso del contrassegno denunciato smarrito o rubato: sospensione di 6 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di quattro anni dalla data della prima infrazione. Anche gli operatori di Servizi alla Strada S.p.A. sono autorizzati ad effettuare il ritiro dei contrassegni (originale e duplicato) direttamente allo sportello.
- d) Per uso su veicolo diverso: sospensione per 3 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione. Se il veicolo su cui è stato usato il permesso ha le caratteristiche (tipologia, proprietà ecc.) per essere iscritto sul contrassegno e l'uso improprio è dovuto a cessione del vecchio veicolo, l'Ufficio Contrassegni di Servizi alla Strada SpA, una volta ricevuto il contrassegno ritirato, potrà rilasciare immediatamente l'autorizzazione al nuovo veicolo con procedura ordinaria (senza periodo di sospensione).
- e) Per transito o sosta in un settore diverso da quello autorizzato: sospensione di 1 mese, con revoca alla quarta infrazione rilevata nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione.
- f) Per sosta abusiva di un veicolo autorizzato solo al transito: sospensione di 1 mese, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di un anno dalla data della prima infrazione.
- g) Per aver utilizzato l'apparato telepass su veicolo diverso da quello autorizzato, o in caso di apparato abilitato su più targhe, per averlo utilizzato per accedere con tutti i veicoli a cui è associato senza aver provveduto a far uscire gli altri entrati in precedenza: sospensione per 3 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.
- h) Per aver utilizzato il contrassegno e/o l'apparato telepass ad uso e per attività diversa da quella per cui è stato rilasciato (tale specifica contestazione deve risultare da verbale della P.M.): sospensione di 3 mesi, con revoca alla terza infrazione rilevata nell'arco di due anni dalla data della prima infrazione.

Nelle casistiche sopra indicate l'Agente accertatore è autorizzato al ritiro brevi manu del contrassegno.

Per tutti gli altri casi di utilizzo difforme dei titoli autorizzatori, che risulti da segnalazione della P.M. o da controlli d'ufficio, l'eventuale applicazione di un periodo di sospensione o la revoca saranno decise e valutate di volta in volta dall'Amministrazione.

La sospensione potrà essere ridotta od annullata dall'Amministrazione Comunale, in seguito a valutazione di documentata istanza presentata dall'interessato. Anche la revoca potrà essere annullata con lo stesso procedimento.

L'uso di fotocopie e l'uso improprio del telepass come in precedenza indicato, oltre alle sanzioni amministrative ed alla sospensione del contrassegno, comporteranno anche la segnalazione alla Magistratura per i provvedimenti di competenza.

In caso sospensione o revoca dei titoli autorizzatori con ritiro immediato del contrassegno da parte degli Agenti accertatori, sarà disabilitato immediatamente il telepass abbinato al contrassegno senza ulteriore comunicazione, essendo la stessa contestuale alla consegna del Verbale di Accertamento nelle mani del contravventore. Il periodo di sospensione o la revoca, come provvedimenti accessori, avranno pertanto inizio dal momento del ritiro del contrassegno, che comporterà l'interruzione del titolo autorizzatorio.

In caso di accertamento d'ufficio del venir meno di uno dei requisiti occorrenti al rilascio delle autorizzazioni o nel caso di uso improprio dei titoli autorizzatori (contrassegno o telepass) che comportano l'applicazione dei sopra indicati provvedimenti senza ritiro immediato del contrassegno, le comunicazioni per revoca o sospensione saranno fatte all'interessato direttamente dalla Società Affidataria del servizio con raccomandata con ricevuta di ritorno, che sarà inviata all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario del permesso stesso alla Società Affidataria. La stessa, decorsi almeno 30 giorni dal ricevimento della cedola di ritorno o dell'eventuale ritorno al mittente (per tutte le casistiche possibili) della raccomandata, provvederà a disabilitare il telepass, con conseguente sanzionamento per gli eventuali passaggi attraverso le porte telematiche.

In caso di contrassegno del tipo provvisorio e quindi di telepass a noleggio, questo dovrà essere riconsegnato all'ufficio insieme al contrassegno. In caso di mancata riconsegna sarà trattenuta la cauzione da parte della società Servizi alla Strada S.p.A., fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Non potranno essere rilasciati permessi provvisori per tutti gli automezzi riportati sui contrassegni sospesi o revocati.

49 bis –Rinnovo titoli autorizzatori.

La Società Affidataria provvederà automaticamente al rinnovo delle abilitazioni dell'apparato telepass, e quindi della validità dell'autorizzazione all'accesso in ZTL, solo a seguito del regolare pagamento, laddove richiesto, del canone di servizio, della tariffa prevista per la interoperabilità con il telepass autostradale, del canone di noleggio e del contrassegno.

Nei giorni precedenti la scadenza dei titoli autorizzatori (ad esclusione del cartaceo) la Società Affidataria invierà una raccomandata (INVITO) all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario del permesso stesso e una e-mail (laddove sia stato comunicato un indirizzo di posta elettronica valido) nelle quali si ricorda l'imminente scadenza.

Decorsi 15 giorni dopo la scadenza dei titoli (compreso quello cartaceo), ove non vi sia stato effettuato pagamento per i rinnovi, non verrà automaticamente disattivato il telepass e la Società Affidataria invierà una nuova raccomandata con ricevuta di ritorno (INTIMAZIONE) all'ultimo indirizzo comunicato dall'intestatario del permesso stesso, con la quale si informa l'utente che deve provvedere al pagamento dei titoli già scaduti maggiorati di una cifra corrispondente alle spese postali sostenute per quest'ultimo avviso e si indicherà inoltre all'utente che, in maniera perentoria, decorsi 30gg dal ricevimento della stessa, nel caso in cui non si ottemperi ai pagamenti, sarà disattivato il telepass con contestuale decadenza dall'autorizzazione all'ingresso nella ZTL. Passati almeno 30 giorni dalla ricezione dell'avviso (indicato sulla ricevuta di ritorno) o di compiuta giacenza senza che vi sia stato il pagamento (maggiorato delle spese postali) per il rinnovo dei titoli, la Società Affidataria provvederà a revocare l'autorizzazione/i e gli eventuali ingressi all'interno della ZTL verranno sanzionati. Per tutti i casi in cui, invece, il destinatario risulti irreperibile o sconosciuto all'indirizzo, si manterrà attiva l'autorizzazione per ulteriori 30 giorni dalla ricezione della ricevuta di ritorno al mittente, durante i quali la Società Affidataria, che potrà avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Anagrafe del Comune di Firenze e della Polizia Municipale, ricercherà un indirizzo valido. In caso positivo verrà inviata nuova raccomandata (INTIMAZIONE) con l'indicazione dei pagamenti per il rinnovo titoli maggiorati delle spese postali sostenute per le due raccomandate oltre ad eventuali altre spese tenute per l'ottenimento dell'indirizzo corretto dell'utente (visure PRA/IMC, ecc.). In caso negativo la Società Affidataria provvederà a disattivare l'autorizzazione/i, trascorsi almeno i 30 giorni sopraindicati, e gli eventuali ingressi all'interno della ZTL verranno sanzionati.

È fatto obbligo al titolare di autorizzazione ZTL di comunicare immediatamente alla Società Affidataria eventuali cambi di indirizzo o d'intestazione Societaria.

I contrassegni decaduti (cui il titolare abbia perso diritto) o scaduti devono essere riconsegnati all'Ufficio Contrassegni della Servizi alla Strada S.p.A..

50 - Validità autorizzazioni

Costituiscono titolo autorizzatorio all'accesso in ZTL: l'iscrizione in lista bianca permanente o temporanea, il possesso del contrassegno e dell'apparato telepass, od anche il solo possesso dell'apparato telepass abilitato alla ZTL ed utilizzato in conformità alle condizioni del rilascio, compreso, quando dovuto, il regolare pagamento del canone di servizio o il solo possesso del contrassegno regolarmente rinnovato ed esposto in maniera ben visibile sul parabrezza, quando si accede alla ZTL attraverso i varchi non sorvegliati da porte telematiche.

Il pagamento della quota per il canone annuale è indispensabile per convalidare la validità della scadenza indicata sul contrassegno cartaceo, viceversa il solo pagamento del canone non è titolo autorizzatorio e quindi non costituisce proroga di contrassegno scaduto il cui rinnovo può essere disposto, previa richiesta, solo dall'Ufficio Contrassegni della società concessionaria Servizi alla Strada S.p.A..

Tutti i contrassegni rilasciati dall'Affidatario, ove nella normativa non sia specificato in maniera diversa, avranno validità quadriennale dal giorno del rilascio. Può comunque essere disposta dall'A.C. una durata diversa.

I contrassegni del tipo Provvisorio per lavori, per Autorimesse pubbliche o per altre casistiche, già rilasciati dalla Direzione Mobilità e dalla Polizia Municipale manterranno la loro validità fino alla data di scadenza, ma dovranno essere corredati dal telepass per poter transitare dai varchi sorvegliati

telematicamente secondo quanto stabilito nella presente ordinanza. Contestualmente al ritiro del telepass potrà essere chiesto il rinnovo dei contrassegni.

Anche per i contrassegni rilasciati dall'Affidatario, nel caso in cui siano chiari al momento del rilascio le condizioni per una durata inferiore ai quattro anni, la validità del contrassegno sarà commisurata a queste.

In ogni caso, sia per i contrassegni rilasciati dall'Affidatario che per quelli rilasciati dall'Amministrazione Comunale, qualora i presupposti che hanno determinato il rilascio vengano meno durante il periodo della validità del contrassegno, subentra l'obbligo per il beneficiario della restituzione immediata, ed è facoltà dell'Amministrazione disporre il ritiro tramite la Polizia Municipale o gli addetti all'Ufficio Contrassegni della società Servizi alla Strada S.p.A.. Si procederà in ogni caso alla disabilitazione del telepass abbinato al contrassegno, come meglio indicato nel precedente Art. 49.

Il rinnovo dei contrassegni potrà essere richiesto presentando apposito stampato direttamente all'Ufficio Contrassegni della società Servizi alla Strada SpA. I moduli completi di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sono a disposizione degli interessati presso lo stesso ufficio ed anche sul sito della società affidataria: www.serviziallastrada.it.

I contrassegni del tipo "Residente" (escluso quelli rilasciati ai domiciliati) del nuovo modello rilasciati da Firenze Parcheggio o Servizi alla Strada SpA, e abbinati a telepass, non sono più soggetti a rinnovo. In caso di cambiamento di indirizzo dovranno essere riconsegnati all'Ufficio Contrassegni di Servizi alla Strada SpA, ed in ogni caso sarà automaticamente disabilitato il telepass rendendoli inutilizzabili.

Di questi contrassegni, quelli rilasciati precedentemente al gennaio 2004, abbinati a telepass, che recano ancora la data di scadenza, ma il cui titolare non ha cambiato indirizzo, potranno essere sostituiti gratuitamente, presso l'Ufficio Contrassegni della società Servizi alla Strada S.p.A., con quelli che recano la dizione "validi fino a revoca".

La richiesta di cambiamento di targa o di rilascio di duplicato per furto o smarrimento comporta il rilascio di un nuovo contrassegno (con conseguente pagamento della tariffa stabilita dall'A.C.) che manterrà la validità iniziale. Solo nel caso di contestuale presentazione di richiesta di rinnovo e salvo disposizioni ostative, la validità sarà per altri quattro anni dall'emissione. Per i contrassegni del tipo "Residente" l'accertamento verrà fatto d'ufficio e la validità sarà fino a revoca.

Al fine di allineare le scadenze di eventuale interoperabilità con telepass autostradale e canone di servizio con il permesso cartaceo, il titolare del contrassegno, al rinnovo dello stesso, dovrà pagare una cifra, proporzionale e frazionata, relativa al maggior periodo di validità di tali titoli occorrente ad unificare le scadenze nello stesso giorno (indicato sul contrassegno cartaceo), anche se in anni differenti. Nel caso in cui dopo l'uso di telepass ZTL si richieda l'interoperabilità con telepass autostradale, sempre al fine di avere un unico giorno (corrispondente sempre a quello indicato sul permesso cartaceo) relativo alle varie scadenze, la validità della interoperabilità coinciderà con quella del contrassegno, previa corresponsione di una cifra proporzionata al periodo residuo. Stessa procedura sarà adottata per le categorie prive di permesso cartaceo, per allineare le validità dei titoli alla prima scadenza utile, sia essa interoperabilità che canone. I pagamenti per l'interoperabilità telepass autostradale e canone di servizio frazionati dovranno essere arrotondati all'unità (inferiore se i decimali sono inferiori a 0,50; superiore con decimali uguali o superiori a 0,50).

51 – Numero veicoli autorizzabili per contrassegno

Su ogni contrassegno possono essere riportate fino ad un massimo di 3 targhe. I veicoli che compaiono sul medesimo non sono comunque autorizzati contemporaneamente al transito o alla sosta e quindi incorreranno nelle sanzioni previste dal punto 49 se non in possesso del contrassegno originale esposto in maniera ben visibile.

52 – Deroghe

L'Amministrazione Comunale si riserva, in casi eccezionali ed in seguito all'esame di documentata istanza, di operare deroghe a quanto stabilito nei paragrafi precedenti sul numero di autorizzazioni e sul tipo di veicoli autorizzabili. Nei casi non espressamente previsti dal presente disciplinare, o in caso di controversia circa il rilascio dei contrassegni, il pronunciamento definitivo sarà di competenza dell'A.C. alla quale il cittadino, tramite l'Affidatario, potrà fare istanza.

53 – Disciplina della sosta

I divieti di sosta, con deroga per i veicoli dei residenti, istituiti con precedenti ordinanze del Sindaco all'interno di tutti i Settori della Z.T.L. avranno orario di validità dalle ore 0 alle ore 24 ad eccezione di quanto stabilito dalla normativa della Zona Sosta Notturna (ordinanza n. 7081/01 e s.m.i.) nell'orario dalla cessazione del divieto di transito, fissato alle ore 19,30 per i giorni feriali ed alle ore 18,00 per il sabato, fino alle 7,30 del mattino successivo.

54 - Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli ingombranti:

Quanto previsto con ordinanza n. 2004/M/09189 relativamente alle restrizioni ed alle deroghe per il rilascio ai veicoli ingombranti delle autorizzazioni al transito in ZTL si applica anche per la presente ordinanza, per gli stessi capitoli e paragrafi indicati nella suddetta ordinanza.

55 – Limitazioni al rilascio di autorizzazioni per veicoli inquinanti

I contrassegni per la circolazione nella ZTL non saranno rilasciati per i veicoli che non rientrano nei parametri antinquinamento previsti dall'ordinanza 2007/01209 e s.m.i.. Per tali veicoli non sarà inoltre consentita l'iscrizione in lista bianca anche temporanea. La presenza sui contrassegni di targhe di veicoli individuati come inquinanti dalle suddette norme non costituisce titolo autorizzatorio per la circolazione in ZTL o nel territorio comunale ove vietato, a meno che tali veicoli non rientrino nelle deroghe previste dalle norme stesse.

56 – Bus turistici

La circolazione dei bus turistici rimane disciplinata dalla normativa della "ZTL Autobus" (ordinanza n. 2008/M/09318 e s.m.i.), che non è invalidata dalle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

57 – Decorrenze

La presente ordinanza ha decorrenza immediata per quanto riguarda le procedure di rilascio di nuovi contrassegni o di adeguamento di quelli in precedenza rilasciati.

L'adeguamento delle vecchie autorizzazioni alle nuove procedure sarà comunque sempre possibile, fermo restando che dalla data di entrata in vigore del sistema sanzionatorio a quella dell'adeguamento i contrassegni non saranno validi per gli accessi dai varchi sorvegliati telematicamente.

La Direzione Mobilità, il Corpo di Polizia Municipale e la società Servizi alla Strada S.p.A. sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Gli Addetti al servizio di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori alla medesima saranno puniti ai termini di legge.

Firenze, lì 14/05/2009

**Vice Sindaco
Giuseppe Matulli**